

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————
562° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag.	9
2 ^a - Giustizia	»	27
3 ^a - Affari esteri.....	»	35
7 ^a - Istruzione.....	»	45
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	46
11 ^a - Lavoro.....	»	77

Commissioni congiunte

Giunta (GAE-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea).....	Pag.	7
--	------	---

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria)....	Pag.	5
---	------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag.	78
RAI-TV	»	83
Mafia	»	106
Schengen.....	»	108
Consorzi agrari.....	»	109

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag.	111
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	113

CONVOCAZIONI	Pag.	120
--------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

235^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

La Giunta prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 17 febbraio e proseguito nelle sedute del 22 e 24 febbraio 2000, della seguente domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione:

DOC. IV, n. 5, nei confronti del senatore Giulio Camber, per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale, ovvero – in alternativa – agli articoli 110 e 346, comma 2, del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero – in alternativa – concorso in millantato credito).

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori PASTORE, VALENTINO, RUSSO, FASSONE, SENESE, BRUNI, CALLEGARO, PELELLA, GRECO e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal dottor Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 10 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE propone di chiedere copia degli atti processuali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La Giunta approva tale proposta all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

CAPONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando e Cimadoro.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il senatore DEMASI fa presente che stanno per iniziare i lavori dell'Assemblea con lo svolgimento di importanti interrogazioni a risposta immediata. Chiede conseguentemente un aggiornamento della seduta. Si associa il senatore WILDE.

Il presidente CAPONI ricorda che lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Aula non impedisce normalmente il lavoro delle Commissioni già convocate. Tuttavia ritiene che, dopo la votazione di talune proposte di coordinamento del testo che si riserva di illustrare di seguito, l'ulteriore esame può essere rinviato ad altra seduta.

Dà quindi conto delle proposte di modifica coord. 1, coord. 2 e coord. 3 che, poste separatamente ai voti, risultano accolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 4339:**

All'articolo 3, comma 2, lettera b) sostituire la parola: «endogene» con le seguenti: «imprenditoria locale».

Coord. 1

All'articolo 4-bis inserire la seguente rubrica: «Modifica al regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215».

Coord. 2

All'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «Del bilancio dello Stato,» inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione». Conseguentemente sopprimere il comma 3.

Coord. 3

GIUNTA E COMMISSIONE CONGIUNTE

Giunta per gli affari delle Comunità europee

del Senato della Repubblica

con la

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

4ª Seduta congiunta

*Presidenza del Presidente della Giunta per gli affari
delle Comunità europee del Senato*

BEDIN

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole
Elena Paciotti, rappresentante effettivo del Parlamento europeo nella
Convenzione per la redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'U-
nione europea.*

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BEDIN avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista e che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Giunta e la XIV Commissione aderiscono alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

Il Presidente avverte altresì che di tale seduta sarà effettuata la rescontazione stenografica a pubblicazione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: audizione dell'onorevole Elena Paciotti, rappresentante effettivo del Parlamento europeo nella Convenzione per la redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(Seguito dell'indagine e rinvio)

Prosegue l'indagine rinviata nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente BEDIN ricorda gli obiettivi dell'indagine conoscitiva in titolo e ringrazia per l'intervento l'onorevole Paciotti, cui cede la parola.

L'onorevole PACIOTTI espone gli sviluppi dell'attività della Convenzione per la redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'onorevole MELOGRANI, la senatrice SQUARCIALUPI, l'onorevole RUBERTI e il senatore BETTAMIO intervengono per svolgere delle considerazioni e porre dei quesiti sui temi oggetto dell'indagine.

L'onorevole PACIOTTI replica ai deputati e ai senatori intervenuti nel dibattito.

Il presidente BEDIN dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

507^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro della funzione pubblica Bassanini, i sottosegretari di Stato per l'interno Lavagnini e per il lavoro Caron.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE informa la Commissione che il Presidente del Senato gli ha comunicato di aver ricevuto una lettera del Presidente della Camera dei deputati nella quale viene rappresentata l'esigenza di una sollecita definizione dell'*iter* di due disegni di legge deferiti alla Commissione: «Norme per la prevenzione dei fenomeni di corruzione» (A.S. 3015-B) – già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera – e «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento penale ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (A.S. 3285), anch'esso approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sul caso «Echelon», per gli aspetti di competenza
(Esame e rinvio)

Come preannunciato nella precedente seduta, il presidente VILLONE propone alla Commissione di valutare la opportunità di disporre, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul cosiddetto caso Echelon.

A una richiesta di chiarimenti del senatore PASTORE, che ricorda che la vicenda è oggetto di procedimenti giudiziari, il presidente VILLONE replica precisando che l'indagine dovrebbe occuparsi dei soli profili di stretta competenza della Commissione e in particolare della incidenza della vicenda sui diritti di libertà dei cittadini, anche al fine di accertare se vi siano i margini per un intervento normativo in materia. Si tratta peraltro di un problema che è già all'esame del Parlamento europeo.

Intervengono quindi per ulteriori richieste di chiarimento il senatore LUBRANO DI RICCO e il senatore PARDINI, il quale pone il dubbio se la proposta avanzata dal Presidente non fuoriesca dalle competenze dello Stato. A quest'ultimo rilievo il presidente VILLONE replica chiarendo che oggetto dell'indagine dovrebbe essere l'accertamento della sussistenza di un eventuale spazio per l'azione del legislatore e del Governo nazionale per contrastare le più pericolose degenerazioni e lesioni dei diritti dei cittadini che il caso Echelon sembra prospettare.

Dopo questo ulteriore chiarimento il senatore PARDINI e la senatrice BUCCIARELLI dichiarano di condividere la proposta avanzata dal Presidente, cui si associa anche il senatore MAGNALBÒ.

La Commissione concorda quindi con la proposta avanzata dal PRESIDENTE che si riserva di elaborare un articolato programma di audizioni da sottoporre all'attenzione della Commissione per richiedere l'autorizzazione del Presidente del Senato, prevista dall'articolo 48 del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso. Riprende l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.

Il relatore PARDINI esprime il proprio parere favorevole sugli emendamenti 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106 e 2.107. Esprime altresì

un parere favorevole sull'emendamento 2.77 del quale propone tuttavia una diversa collocazione, come comma aggiuntivo da inserire dopo il comma 2 dell'articolo 2.

Il senatore MAGNALBÒ propone che nell'emendamento 2.77 la parola «rinveniente» sia sostituita dalla espressione «che risulta», a suo avviso più chiara. Il ministro BASSANINI concorda con questa proposta e con quella avanzata dal relatore di inserire la disposizione in un autonomo comma.

Il senatore BESOSTRI evidenzia invece una incongruenza tra quanto previsto dall'emendamento 2.77 e la disposizione contenuta nell'emendamento 2.101. Quest'ultimo emendamento prevede che gli enti locali, che non intendano partecipare alle società risultanti dalla trasformazione delle aziende consortili, abbiano diritto alla liquidazione delle relative quote di capitale sulla base del valore nominale iscritto al bilancio; l'emendamento 2.77, invece, assicura agli enti locali che intendano partecipare a queste società una quota di partecipazione al capitale sociale non legata al criterio del valore nominale e dunque probabilmente molto più elevata in termini monetari.

A questo rilievo replica il ministro BASSANINI che ritiene congrua e conforme allo spirito della disciplina la diversità di criteri segnalata dal senatore Besostri. In particolare, l'emendamento 2.101 detta un criterio di facile applicazione per gli enti locali che non intendano partecipare al capitale delle società derivanti dalla trasformazione delle aziende consortili, mentre l'emendamento 2.77 prevede un criterio più complesso ed adeguato per la valutazione delle quote di capitale che restano agli enti locali che intendono divenire soci delle nuove società.

Il senatore PASTORE propone una riformulazione dell'emendamento 2.101 che è accolta dal ministro BASSANINI.

L'emendamento 2.101 (nuovo testo), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.77.

Il senatore PASTORE chiede chiarimenti sulla collocazione di tale disposizione: se nell'ambito del comma 2 dell'articolo 2 ovvero, secondo quanto proposto dal relatore, come comma aggiuntivo, da inserire dopo il comma 2.

Il senatore BESOSTRI ritiene preferibile collocare questa disposizione in un comma autonomo mentre il senatore PASTORE sollecita una riformulazione della disposizione che ne renda più chiara la portata. Il senatore DEBENEDETTI ricorda che scopo dell'emendamento 2.77 è

quello di prevedere precisi criteri nella determinazione del capitale sociale delle società derivanti dalla trasformazione delle aziende consortili.

Il ministro BASSANINI, alla luce del dibattito, propone una riformulazione dell'emendamento che chiarisce che, per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale socio della società che risulta dalla trasformazione delle aziende consortili, si deve tener conto esclusivamente dei criteri di ripartizione previsti per il caso di liquidazione dell'azienda medesima.

Il senatore BESOSTRI, a questo proposito, rileva che l'emendamento 2.77, nella sua attuale formulazione, non esclude che tra i criteri cui far riferimento, vi possano essere anche altri criteri, previsti dai singoli statuti, oltre quelli dettati per il caso di liquidazione dell'azienda. Il senatore PELLEGRINO dichiara invece di condividere la proposta di riformulazione avanzata dal Ministro, che fornisce un preciso e non equivoco criterio per la determinazione delle quote del capitale delle nuove società; considerazione questa cui si associa anche il senatore PASTORE.

Il senatore DEBENEDETTI riformula quindi, secondo le indicazioni del ministro Bassanini, l'emendamento 2.77 (2.77Nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.102 sulla cui portata chiede chiarimenti il senatore BESOSTRI. Alla richiesta risponde il ministro BASSANINI, che ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 332 del 1994 fa riferimento non solo alle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, ma anche a quelle detenute dagli enti locali.

Il senatore GRILLO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.102 che modifica l'originaria proposta del Governo in materia, inserita nell'articolo 22 del disegno di legge finanziaria per il 2000, articolo stralciato nel corso dell'esame di tale provvedimento in Senato.

L'emendamento 2.102, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.0.1.

Sull'emendamento 2.103, il senatore BESOSTRI ribadisce l'opportunità di meglio precisarne l'ambito applicativo, mentre il relatore PARDINI sollecita il rappresentante del Governo a riformulare questa disposizione in modo da tener conto di particolari realtà che ricomprendono ambiti territoriali omogenei, come ad esempio le comunità montane nel cui territorio spesso ricadono anche comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il senatore ROTELLI, in primo luogo, crede che la legge n. 265 del 1999 non possa essere richiamata dalla disposizione in esame sotto la mera forma di modifica alla legge n. 142 del 1990. Inoltre, ricorda che, sulla

base della citata legge n. 265, possono associarsi fra loro anche comuni con popolazione superiore a quella di 5.000 abitanti.

Con riferimento ai rilievi del senatore Pardini, il senatore BESOSTRI ricorda che nelle territorio delle comunità montane ricade una gran parte del territorio nazionale; dovrebbe dunque, a suo avviso, essere valutata con grande attenzione una pura e semplice estensione del meccanismo previsto dall'emendamento 2.103 a tutti i comuni ricompresi in quegli enti territoriali. Concorda con quest'ultima osservazione il presidente VILLONE, che propone quindi di accantonare l'emendamento sollecitandone al contempo una riformulazione da parte del Governo.

In vista di tale riformulazione, il senatore DEBENEDETTI ritiene che debba essere riconsiderata la opportunità stessa di una previsione che estende alle associazioni tra comuni la normativa di favore prevista per i piccoli comuni. Solo per questi ultimi infatti ha, a suo avviso, un ragionevole fondamento l'esigenza di mantenere meccanismi di affidamento diretto dei servizi pubblici.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.104, che, senza discussione, è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti da 2.40 a 2.75.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.105.

Il presidente VILLONE comunica che la 5^a Commissione ha formulato sull'emendamento un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola che chiarisca che il previsto rimborso è a carico del nuovo gestore.

Al fine di superare questo rilievo, il ministro BASSANINI formula il subemendamento 2.105/1.

Il senatore BESOSTRI si esprime favorevolmente sull'emendamento e sul relativo subemendamento.

Il senatore GRILLO, intervenendo sul complesso delle previsioni contenute nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 e sui relativi emendamenti, ribadisce la propria contrarietà sulla eccessiva durata del periodo transitorio. In particolare, ritiene preferibile definire tempi certi di durata della fase transitoria, necessaria per assicurare alle imprese un tempo adeguato per ristrutturarsi così da divenire capaci di affrontare un mercato concorrenziale, mentre ritiene del tutto inopportuno prevedere complessi meccanismi che, sulla base di parametri aleatori e difficilmente accertabili, assicurano proroghe non definite dal regime transitorio. Al riguardo, ricorda i rilievi critici avanzati dalla Commissione dell'Unione europea.

Dopo un breve intervento del presidente VILLONE, secondo il quale il senatore Grillo propone di ampliare i termini previsti dal comma 5 dell'articolo 2 e di sopprimere il comma 6 dello stesso articolo, prende la parola il senatore PASTORE che dichiara di condividere i rilievi avanzati dal senatore Grillo, segnalando l'inutilità di ulteriori forme di incentivazione a favore di imprese che hanno tutto l'interesse a procedere, per continuare con successo la propria attività, a profonde ristrutturazioni e trasformazioni. In secondo luogo, ritiene che debba essere autonomamente considerato il caso di quelle imprese che abbiano già ottenuto concessioni per la gestione di servizi pubblici locali sulla base di procedure di gara, analoghe a quelle previste dalla prima parte della disciplina in esame. A queste imprese, a suo avviso, non può applicarsi il regime transitorio in discussione, che dovrebbe riguardare, solo le imprese che abbiano ottenuto affidamenti secondo procedure non ad evidenza pubblica.

Il senatore BESOSTRI ricorda che l'Unione europea non ha adottato direttive in materia di servizi pubblici locali, che resta dunque una materia rimessa alla libera determinazione dei singoli Stati membri. Ricorda poi una recente pronuncia della Corte di giustizia in materia che conferma la mancanza di stringenti prescrizioni nel senso indicato dalla prima parte del disegno di legge in titolo. Ritiene quindi ragionevole e giustificata la previsione di una fase transitoria, che permetta al sistema delle imprese italiane operanti nel settore di trasformarsi e rafforzarsi, così da poter affrontare anche la competizione con imprese straniere. In particolare, ritiene inaccettabile procedere alla pura e semplice apertura concorrenziale del settore dei servizi pubblici locali in assenza di una corrispondente apertura da parte delle legislazioni degli altri paesi appartenenti all'Unione europea.

Il relatore PARDINI ritiene che la questione posta dal senatore Grillo costituisca uno dei nuclei essenziali della disciplina in esame. Al riguardo, ritiene equilibrata la soluzione prospettata negli emendamenti del Governo; non è infatti pensabile la trasformazione, in un breve lasso di tempo, di un sistema caratterizzato da una molteplicità polverizzata di piccole aziende, in un sistema fondato su pochi e forti attori. La disciplina transitoria prevista nei commi 5 e 6 dell'articolo in esame, come modificata secondo le proposte avanzate dal Governo, consente questa trasformazione garantendone tempi adeguati di realizzazione.

Concorda con queste osservazioni il ministro BASSANINI, secondo il quale il testo in esame, nel suo impianto, mira a conciliare l'esigenza di liberalizzazione del settore dei servizi pubblici locali con quella di garantire il sorgere sul mercato di un numero adeguato di imprese in competizione tra loro. La soluzione proposta dal Governo, nel testo dell'articolo 2 come ritoccato dagli emendamenti in esame, costituisce a suo avviso un soddisfacente punto di equilibrio che, allo stato, non ritiene opportuno modificare. In particolare, il Governo preferisce prevedere termini

relativamente brevi per il periodo transitorio, consentendo proroghe solo nel caso di precise scelte delle imprese, puntualmente individuate nel comma 6 dell'articolo 2. Pur condividendo quanto affermato dal senatore Besostri circa l'assenza di una stringente normativa comunitaria al riguardo, ricorda che la Commissione dell'Unione europea ha in animo di proporre l'adozione di precise regole per la liberalizzazione e lo sviluppo concorrenziale dei servizi pubblici locali. Anche questa aspettativa consiglia di non prolungare oltre misura il periodo transitorio. Crede quindi che si debba procedere ad una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento, da tempo all'attenzione di questo ramo del Parlamento, e manifesta peraltro la disponibilità del Governo a ritornare sulle questioni poste dal senatore Grillo nel corso dell'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4491) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice BUCCIARELLI la quale, illustrato analiticamente il contenuto del provvedimento in esame, ricorda che la sua adozione si è resa necessaria per superare gravi problemi applicativi del decreto legislativo n. 345 del 1999 che, in assenza di interventi urgenti, avrebbero potuto determinare conseguenze dannose sull'impiego di molti giovani lavoratori. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Sulla proposta della relatrice dichiara il proprio voto favorevole il senatore ROTELLI, mentre il sottosegretario CARON ricorda che l'adozione del provvedimento in esame è stata sollecitata da tutte le parti sociali interessate.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è infine approvata dalla Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VILLONE propone che la seduta della Commissione di domani, già convocata per le ore 15, sia anticipata alle ore 14.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società rinveniente alla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile, indipendentemente dai criteri validi per il funzionamento dell'azienda stabiliti per la ripartizione delle quote consortili e basati sul numero degli abitanti di ciascun ente locale o parametri analoghi di tipo diverso da quello relativo ai conferimenti effettuati».

2.77

DEBENEDETTI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione del valore nominale della relativa quota di capitale iscritta a bilancio.».

2.101

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.»

2.101 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripar-

tizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile».

2.77 (Nuovo testo)

DEBENEDETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nei settori dei servizi pubblici di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto in essere».

2.102

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si associano tra loro nelle forme consentite dagli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, possono affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.».

2.103

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con regolamento del Governo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, verranno stabilite le modalità di trasformazione delle gestioni in economia in società di capitali o cooperative a responsabilità limitata. Resta comunque salva la facoltà, per gli enti locali che gestiscono in economia i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, di procedere direttamente all'affidamento del servizio mediante gara.».

2.104

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

2.40

ANDREOLLI

2.74 (Identico all'em. 2.40)

STANISZIA

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.78

DEBENEDETTI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e limitatamente ai comuni di minori dimensioni, il regolamento» con le parole: «nei casi dei comuni di minori dimensioni demografiche, di quelli montani e delle comunità montane, in applicazione delle norme di programmazione e incentivazione delle diverse forme associative e aggregative sovracomunali, previste della legge 3 agosto 1999 n. 265, la normativa locale e regionale.».

2.73

ANDREOLLI

2.75 (Identico all'em. 2.73)

STANISZIA

All'emendamento 2.105, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: «Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore.»

2.105/1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia, possono essere mantenuti o prorogati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6 del pre-

sente articolo, previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorsi tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Ove l'ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite.»

2.105

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 2, della legge n. 142 del 1990, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalle trasformazioni di cui al comma 1, vengono mantenuti o prorogati, a partire dal 30 giugno 2000, per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6. I piani di investimento e i piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo sono ridefiniti tra l'ente locale affidante e il gestore, sulla base di una convenzione tipo definita per ciascun servizio con i Regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Decorsi tali periodi gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dalla presente legge. Prima di procedere al nuovo affidamento l'ente locale è tenuto a corrispondere al gestore uscente una indennità commisurata al valore dei beni e dei diritti degli affidamenti e delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, gli affidamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati a mezzo di gara ad evidenza pubblica proseguono fino alla loro naturale scadenza.

2.24

DE LUCA Athos

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, di erogazione del gas, di gestione del ciclo delle acque e di trasporto collettivo, sono mantenuti fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*».

2.54

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*».

2.5

ERROI

Al comma 4, sopprimere le parole: «mantenuti o ».

2.63

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, sostituire le parole da : «per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per il periodo di un anno».

2.64

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, sostituire le parole: «a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo», con le seguenti: «a sei anni»;

conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

2.31

MARCHETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «l'ente locale affidante o concedente» con le seguenti: «gli enti locali affidanti o concedenti».

2.41

ANDREOLLI

2.76 (Identico all'em. 2.41)

STANISCIÀ

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale ed in specifico relative alla proprietà delle reti ed ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma».

2.79

DEBENEDETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 4 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

3 anni per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

5 anni per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.».

2.106

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, gli affidamenti diretti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti per periodi complessivi pari a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22, comma 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla presente legge, decorrenti, rispettivamente, dalla data di: a) adeguamento ai sensi degli ar-

ticoli 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) trasformazione nella società per azioni o a responsabilità limitata di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) di aggiudicazione della gara di concessione o di rinnovo della stessa».

2.6

D'ALESSANDRO PRISCO

2.43 (Identico all'em. 2.6)

ANDREOLLI

2.28 (Identico all'em. 2.6)

DE LUCA Athos

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) 10 anni per i servizi di erogazione del gas».

2.25

DE LUCA Athos

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati all'entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il termine di cui al comma precedente decorre: per le prime, dal 1° gennaio 1996; per i secondi, dal 1° luglio dello stesso anno.».

2.7

D'ALESSANDRO PRISCO

2.44 (Identico all'em. 2.7)

ANDREOLLI

Sopprimere il comma 6; conseguentemente al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «incrementabile ai sensi della lettera c) del comma 6».

2.66

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sopprimere il comma 6.

2.8

D'ALESSANDRO PRISCO

2.45 (Identico all'em. 2.8)

ANDREOLLI

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

2.30

MARCHETTI

Sopprimere il comma 7.

2.9

D'ALESSANDRO PRISCO

2.67 (Identico all'em. 2.9)

MAGNALBÒ, PASQUALI

2.46 (Identico all'em. 2.9)

ANDREOLLI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito modificato dall'articolo 1 della presente legge, le gestioni dei servizi sono mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque per periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

7-ter. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a 5 anni. La gestione del servizio è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo

sia avvenuto mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000».

2.107

IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere le parole da: «Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10», fino alla fine del comma, ed inserire i seguenti commi:

«8-bis. Gli enti locali associati avviano la procedura di gara secondo quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto del regolamento governativo sui criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare, di cui al comma 8 del citato articolo 23. Il regolamento va emanato, limitatamente alla gestione del ciclo dell'acqua, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*8-ter. Le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994, possono essere mantenute per il periodo massimo di due anni. Ove l'ente locale non provveda ad avviare la procedura di gara entro e non oltre un anno prima di detta scadenza, vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*;*

*8-quater. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*».*

2.10

ERROI

2.55 (Identico all'em. 2.10)

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 8, aggiungere dopo la parola: «concessioni» le seguenti: «qualora siano state effettuate con gara ad evidenza pubblica».

2.69

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «La gestione associata di uno o più servizi e».

2.33

PASTORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L'Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale.

2.700 (Già 1.70 nuovo testo)

BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, idrico o degli altri pubblici servizi, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto del servizio, ove l'ente titolare del servizio disponga di uno o più dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, e le azioni vengano dismesse mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica».

2.0.1

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel caso in cui il contratto di servizio o apposito compromesso prevedano che le eventuali controversie aventi ad oggetto questioni concernenti diritti soggettivi, insorti tra i soggetti affidanti e i gestori di servizi pubblici locali, siano decise da arbitri, l'arbitrato è sempre rituale e il giudizio è demandato a un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali. Con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento della Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali e le norme di procedura arbitrale e quelle per la composizione dei collegi arbitrali e per la nomina dei componenti».

2.0.100

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

548^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(4093) Nuova disciplina in tema di danno alla persona****(3084) MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona****(3981) MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore BERTONI, il quale sottolinea che il disegno di legge n. 4093, presentato dal Governo, propone, come risulta dal titolo, una nuova disciplina in tema di danno alla persona. In realtà, si tratta di una riforma che è limitata ad alcune disposizioni soltanto del titolo IX del libro IV del codice civile e che, per questa parte, si caratterizza per la specifica previsione normativa della risarcibilità del cosiddetto danno biologico e inoltre per la parziale revisione del precetto sul danno morale; mentre altri due articoli, estranei al corpo del codice, stabiliscono, anche mediante una delega al Governo, i criteri per l'uniforme valutazione, in termini monetari, del suddetto tipo di danno e di quello morale.

Sotto il primo profilo dunque, il disegno di legge aggiunge alla figura del danno ingiusto, regolata dall'articolo 2043, e a quella dei danni non patrimoniali, prevista dall'articolo 2059 – che viene parzialmente modificato nel contenuto e nella stessa rubrica, mediante la sostituzione di quella attuale con l'espressione «danno morale» – l'ulteriore regola della possibilità di un autonomo risarcimento del danno biologico. Secondo le intenzioni dichiarate nella relazione al disegno di legge, la riforma muove dal

proposito, sia per quanto riguarda il danno biologico, che per quello morale, di superare gli aspetti problematici che attualmente i due istituti presenterebbero e di rispondere così alle ragioni di certezza giuridica avvertite in materia dall'opinione pubblica, tali quindi da richiedere un intervento legislativo idoneo a garantire un'uniformità risarcitoria, mediante l'adeguamento della normativa del codice ai principi del sistema giuridico interno, ad alcune esperienze straniere e alle fonti comunitarie, nonché attraverso la traduzione in norme giuridiche espresse delle indicazioni che da tempo ormai provengono dal diritto vivente.

In effetti, la giurisprudenza di merito prima e poi quella di legittimità, insieme con alcune sentenze interpretative della Corte Costituzionale, hanno dato vita, con un'approfondita elaborazione, all'istituto del danno biologico, inserendolo tra i fatti che assicurano il diritto al risarcimento dei danni.

Sulla base di tale elaborazione – in relazione alla quale vanno ricordate soprattutto alcune pronunce della Corte costituzionale quali le sentenze n. 88 e n. 89 del 1979, n. 184 del 1986, n. 372 del 1994 e l'ordinanza n. 294 del 1996 si è arrivati a identificare il danno biologico in ogni menomazione funzionale del soggetto, idonea a modificarne in peggio le preesistenti condizioni psico-fisiche, così da incidere negativamente sulle attività della persona umana, indipendentemente dalla sua attitudine a produrre reddito. Si può anzi affermare, con sufficiente approssimazione, che oggi, sia in dottrina che in giurisprudenza, il termine di danno biologico è accreditato nel significato di un'alterazione peggiorativa, in sé e per sé considerata, dell'integrità psico-fisica della persona, così da prescindere dalla questione (inizialmente molto sottolineata) della coincidenza tra la nozione di danno biologico e quella di danno alla salute.

Naturalmente la menomazione psico-fisica deve avere caratteri obiettivi, suscettibili di una valutazione medico-legale e deve anche permettere la prova ulteriore dell'entità del danno subito. Ma queste connotazioni, se sono necessarie per tradurre la valutazione del danno in termini economici, non richiedono (e anzi escludono) comunque la sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del soggetto. In altri termini, il danno biologico ricomprende e riconduce a unità, ai fini del risarcimento, tutti quei pregiudizi (come quelli estetici, sessuali, concernenti la vita di relazione), che sono ovviamente suscettibili di un apprezzamento patrimoniale, ma che non determinano di per sé un riflesso negativo sulla capacità di guadagno del soggetto; ciò perché se così fosse, tali pregiudizi sarebbero risarcibili, non a titolo di danno biologico, ma in base alle comuni regole, secondo l'articolo 2043 del codice civile, in quanto riconducibili alle nozioni di danno emergente e lucro cessante (come può avvenire, per esempio, nel caso di un'attrice che sia stata sfregiata).

I primi due commi dell'articolo 2056-*bis*, introdotto nel codice con la rubrica «danno biologico» dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4093, si adeguano alle nozioni e ai principi cui si è testé fatto riferimento. A sua volta il terzo comma dello stesso articolo, stabilendo che «in caso di morte del danneggiato, il danno biologico è risarcibile avuto riguardo al tempo

trascorso dall'evento dannoso», contiene in pratica due norme distinte. Con la prima si esclude implicitamente la configurabilità di un danno biologico, qualora la morte sia istantanea o comunque segua immediatamente l'evento lesivo; e ciò sul rilievo, enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 372 del 1994 e in sostanza ribadito dalla Corte di cassazione (tra le altre Cass. III Sez. 25 febbraio 1997, n. 1704), che nel caso suddetto la lesione riguarda direttamente la vita e non lascia spazio all'autonoma valutazione di menomazioni invalidanti. Al contrario, la norma stabilisce invece esplicitamente, in conformità della più recente giurisprudenza di legittimità, che il danno biologico è risarcibile, per le lesioni all'integrità psico-fisica accertate nel periodo di tempo che precede la morte e che abbiano un tasso di apprezzabilità rimesso alla prudente valutazione del giudice. Conseguentemente, quando ricorre questa ipotesi, il danneggiato ha diritto al risarcimento per il periodo di sopravvivenza e, una volta sopraggiunta la morte, possono succedere nel diritto dell'interessato i suoi eredi, così come ha più volte deciso, anche su questo punto, la Corte di cassazione.

Dal canto suo, l'articolo seguente 2056-ter prevede che nel caso che comunque si verifichi la morte del danneggiato, non importa se immediatamente o a distanza di tempo, è parimenti risarcibile, evidentemente per diritto proprio e non a titolo successorio, il danno biologico che abbiano autonomamente patito i prossimi congiunti dell'interessato. Rispetto a queste fattispecie, la morte del danneggiato può essere anche istantanea o può seguire dopo un periodo di tempo più o meno lungo. Ciò che conta è che però la morte del soggetto sia altresì causa, non solo di patemi d'animo (danno morale), ma anche di vere e proprie menomazioni psico-fisiche di determinati soggetti, che siano legati da determinati rapporti col danneggiato medesimo. La norma individua tali soggetti, con una scelta corrispondente a una diffusa sensibilità sociale, nei prossimi congiunti, comprendendo in questa nozione il coniuge e i parenti entro il secondo grado (genitori, nonni, nipoti in linea diretta, fratelli e sorelle), nonché equiparando al coniuge il convivente di fatto, che provi di essere inserito da stabile comunione materiale e morale con il danneggiato. Quest'ultima previsione si informa a una tendenza giurisprudenziale di merito e di legittimità che negli ultimi anni configura la convivenza «*more uxorio*» come una situazione non soltanto di fatto, ma giuridicamente protetta. A questo proposito, ovviamente, la convivenza è una componente essenziale della fattispecie ed è quindi prescritta dalla legge, per la risarcibilità del danno. Per il coniuge e i parenti invece, non si richiede lo stesso requisito, per i motivi che sono ampiamente spiegati nella relazione ministeriale, ma che non appaiono convincenti rispetto al coniuge, essendo difficile pensare a una menomazione psico-fisica almeno per quello dei coniugi che non abbia interrotto temporaneamente e per motivi oggettivi la comunione di vita, ma che sia formalmente separato dall'altro a seguito di un provvedimento di separazione personale giudiziale o consensuale. In quest'ultima ipotesi sembra che venga in questione la stessa configurabilità del danno biologico, così da doverne essere esclusa l'astratta ammissibilità, mentre è

ovvio che in tutte le altre ipotesi la pretesa al risarcimento del danno biologico, se è come tale concepibile in termini astratti, può essere in concreto disconosciuta e disattesa, con riguardo alla sua sussistenza, e deve comunque essere commisurata all'effettiva e variabile entità del danno che si assume patito.

Si è detto all'inizio che la riforma delle norme del codice civile proposta con il disegno di legge n. 4093 riguarda anche l'articolo 2059, oggi applicabile oltre che al danno morale in senso stretto, anche al danno biologico. La disposizione, che reca per rubrica quella di «danni non patrimoniali» è sostituita con l'articolo 2 del disegno di legge, da due articoli, l'articolo 2059, rubricato con l'espressione «danno morale», e l'articolo 2059-bis, relativo (come risulta dalla rubrica) al «danno morale di prosimi congiunti del danneggiato».

La prima delle due norme modifica in profondità la corrispondente previsione del vigente articolo 2059. Questa disposizione stabilisce ora che «il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge». A questa ipotesi, che a torto viene spesso ritenuta l'unica, a cui è subordinata la risarcibilità del danno morale, si aggiungono altresì quelle previste dal secondo comma dell'articolo 598 del codice penale, che in caso di offese in procedimenti giudiziari e che siano non punibili, consente al giudice di «assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale»; e quella sostanzialmente identica di cui all'articolo 89 del codice di procedura civile, che prevede la risarcibilità del danno morale causato da espressioni offensive pronunciate nei giudizi civili e che «non riguardano l'oggetto della causa».

La nuova versione dell'articolo 2059, sopprimendo la frase «deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge», svincola evidentemente il ristoro del danno morale da tutte le condizioni suddette (e dalle altre che possono essere presenti nelle leggi). L'eliminazione viene giustificata con duplice rilievo che la pregiudiziale della commissione di un reato costituirebbe «un limite avvertito come eccessivamente rigido» e che, secondo la giurisprudenza, non sarebbe necessaria la concreta esistenza di un reato e la conseguente condanna, essendo al contrario sufficiente che il fatto dannoso sia astrattamente preveduto come reato. Senonché quest'ultima obiezione, benché presentata come un'anomalia o una macchinosa e forzata escogitazione interpretativa, non è affatto tale, perché nel caso viene in questione la specifica fattispecie disciplinata dall'articolo 198 del codice penale, per la quale «l'estinzione del reato non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato» e che perciò nell'ipotesi suddetta impone al giudice diverso da quello penale di accertare incidentalmente nel fatto dannoso l'esistenza degli estremi di un reato, anche al fine di provvedere sulla risarcibilità del danno morale che ne sia eventualmente derivato. Dal canto suo, l'altra obiezione appare riduttiva e superficiale, in quanto la pregiudiziale dell'esistenza di un reato, oggi prevista, contrariamente a quanto si assume nella relazione, trova preciso riscontro nella coscienza giuridica e sociale, che avverte

con chiarezza come nel caso di reato sia (ovviamente) più grave l'offesa dell'ordine giuridico e quindi maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione, anche mediante la risarcibilità del danno morale.

A ogni modo, al di là di queste osservazioni, sembra evidente che l'esclusione delle condizioni oggi prescritte perché il danno morale dia diritto al risarcimento dovrebbe comportare una revisione diretta delle norme che tali condizioni prevedono e che per quanto si è detto, sembrano ridursi a quelle di cui agli articoli 185e 598 del codice penale e 89 del codice di procedura civile. In effetti la scelta del disegno di legge ribalta radicalmente la normativa vigente in materia di danni non patrimoniali; e ciò perché il nuovo testo, mentre opportunamente non si attarda, come del resto la norma vigente, in una definizione del danno morale, lo svincola dalla necessità di condizioni pregiudiziali e lo rapporta (con un'enunciazione normativa che sembra superflua) a ogni elemento che provi l'effettiva incidenza del fattore lesivo sul danneggiato, nonché alla «gravità della lesione», nel senso cioè di stabilire che il danno morale sussiste solo quando il fattore lesivo che lo abbia causato risulti grave. Infine, la riserva, con cui si apre la norma e che ne consente l'applicabilità «in mancanza di specifici criteri previsti dalla legge», ha riguardo al caso del danno morale derivante da quello biologico, e cioè a un'ipotesi autonomamente regolata secondo i criteri dettati, tra l'altro, nella delega concessa al Governo con l'articolo 4 del disegno di legge.

La norma successiva, inserita nel codice e relativa al danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato, stabilisce al primo comma l'ovvio principio che in caso di morte del soggetto leso è risarcibile il danno morale dei prossimi congiunti; mentre il secondo comma, in coerenza col più recente orientamento interpretativo della Corte di cassazione (Cass. III Sez. IV, 23 aprile 1998, n. 4816), prevede la risarcibilità del danno morale subito dai prossimi congiunti del danneggiato in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica subita da quest'ultimo, limitatamente però all'ipotesi in cui il fatto abbia cagionato al danneggiato menomazioni pari o superiori al 50 per cento di invalidità. Secondo il terzo comma, poi, per l'ammontare del risarcimento sono applicabili, in entrambi i casi di cui si è detto, le disposizioni dell'articolo 2059, concernente, come si è visto, l'individuazione delle strutture e del contenuto del danno morale.

Gli ultimi due commi infine individuano le categorie dei prossimi congiunti ed equiparano al coniuge il convivente di fatto, con disposizioni in pratica identiche a quelle stabilite per il danno biologico e per le quali perciò non c'è di che riportarsi alle osservazioni accennate in quella sede.

Come si è già detto, il disegno di legge regola, quindi, con due articoli, non inseriti nel codice, le modalità di valutazione monetaria del danno biologico e di quello morale. La previsione nasce dalla constatazione, su cui si mette l'accento nella parte iniziale della relazione, che la mancanza sul punto di criteri normativi determina ingiustificate e sensibili sperequazioni, che hanno ripercussioni negative sul mercato assicurativo, con gravi conseguenze per l'equilibrio tecnico soprattutto del ramo concernente le responsabilità civili per la circolazione di autoveicoli.

L'indicazione probabilmente rivela che la vera ragione del disegno di legge non è tanto quella della necessità di una disciplina legislativa del danno biologico o di una revisione normativa della struttura del danno morale, quanto piuttosto quella di venire incontro alle esigenze di mercato e di accettabili livelli di equilibrio nella gestione delle risorse finanziarie delle imprese assicuratrici.

A ogni modo, anche se sono queste le reali motivazioni del provvedimento, non si può fare a meno di sottolineare, per permettere una serena valutazione della sua stessa utilità e della validità complessiva del suo contenuto, che la nuova regolamentazione ha un ambito di applicazione, non limitato all'infortunistica per la circolazione di autoveicoli, ma di carattere generale, qualunque sia cioè il fatto ingiusto da cui deriva il danno. Così come è indubbio che, attualmente, nella giurisprudenza, vengano utilizzati criteri diversi di quantificazione del danno biologico, con la conseguente, talora rilevante, incertezza valutativa e con le difformità che ne derivano nell'ambito del territorio nazionale.

Il disegno di legge stabilisce, all'articolo 3, che il risarcimento del danno biologico è commisurato ai valori monetari uniformi fissati da un'apposita tabella indicativa nazionale (TIN). Il metodo, denominato «a punto variabile», tiene conto, nella fissazione di punti, che vanno da 1 a 70, dell'età del soggetto e della percentuale di invalidità, conseguente all'evento e accertata in sede medica. D'altra parte, seguendo le indicazioni della sentenza n. 184 del 1986 della Corte Costituzionale, ai fini di temperare la rigidità della suddetta previsione con un contemperamento tra l'uniformità del risarcimento e margini di flessibilità che permettano di adeguarlo al caso concreto, l'articolo 3 aggiunge a quella generale due specifiche norme. Con la prima si stabilisce che, se la lesione è superiore al 70 per cento di invalidità, il risarcimento è equitativamente determinato dal giudice, in misura comunque non inferiore a quella massima fissata dalla TIN, mentre con la seconda si dispone che se la lesione è inferiore al 70 per cento di invalidità, il giudice, quando ricorre un caso che presenti circostanze eccezionali, può fissare il risarcimento col proprio equo apprezzamento, mediante un aumento o una diminuzione, in misura comunque non superiore al quinto di quanto fissato dalla Tabella.

Sulla base di questi presupposti, l'ultimo articolo del progetto (articolo 4) delega il Governo a emanare entro un anno uno o più decreti legislativi, che procedano alla formazione della TIN secondo precisi principi e criteri direttivi. Questi criteri vengono qui di seguito schematicamente elencati, senza specifici approfondimenti o chiarimenti, ma al solo scopo di aprire sull'argomento una riflessione generale e comune della Commissione, che consenta una valutazione complessiva dei criteri della delega, così da valutarne la completezza, la chiarezza e la congruenza ai fini che si propone. Con questi presupposti e con i limiti suddetti, i principi e i criteri direttivi della delega possono essere così elencati: a) la tabella deve fissare i valori monetari del piano di invalidità dall'uno al settanta per cento; b) l'incidenza del punto, che è in funzione crescente rispetto all'invalidità, aumenta in modo più che proporzionale rispetto all'aumento

percentuale assegnato ai postumi, nel senso che gli incrementi dei punti saranno sempre crescenti e che il danno, con riguardo ai postumi, deve essere determinato dalla tabella e liquidato in concreto secondo un'entità non commisurata in termini sempre eguali alla percentuale dei postumi ma che sarà maggiore quanto più grave è la percentuale di invalidità; c) il valore del punto decresce con l'aumento dell'età sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT e anche tenuto conto della maggiore longevità della donna, mentre per gli ultrasessantenni il valore del punto è quello che sarebbe riconosciuto a un settantenne, salva una maggior personalizzazione del danno, rimessa al prudente apprezzamento del giudice; d) per le menomazioni micropermanenti, che sono quelle comprese tra l'1 e il 10 per cento, i valori monetari devono essere inferiori a quelli concernenti l'invalidità di grado superiore; e) correlativamente, per le menomazioni macropermanenti, e cioè superiori al 70 per cento, il valore monetario di base, per i soggetti infrasettantenni, deve corrispondere al valore riconosciuto a una persona invalida al 70 per cento, ma le valutazioni delle menomazioni più gravi restano rimesse all'apprezzamento equitativo del giudice; f) il danno biologico per un'invalidità temporanea inferiore al 100 per cento è commisurato alla percentuale d'invalidità riconosciuta per ogni giorno; g) i valori monetari sono periodicamente aggiornati, secondo criteri indicati nella delega e gli aggiornamenti sono pubblicati; il Ministro della giustizia provvede a monitorare annualmente l'aumento delle liquidazioni effettuate in sede giudiziaria del danno biologico e di quello morale.

A proposito di quest'ultimo, infine, lo stesso articolo 4 del disegno di legge delega il Governo a stabilire che, per quello derivante dal danno biologico, devono essere stabiliti quattro livelli di gravità dell'offesa, a cui devono corrispondere altrettante percentuali delle liquidazioni, calcolate sugli importi liquidati per il risarcimento del danno biologico, col limite che la percentuale massima non può essere superiore alla metà dei suddetti importi; mentre, per il danno morale dei prossimi congiunti, debbono essere individuati diversi importi liquidabili, oscillanti fra un minimo e massimo in riflesso al coniugio o al grado di parentela.

Con le riserve che si sono accennate circa l'opportunità di una valutazione complessiva della materia considerata, non si può fare a meno di rilevare subito che manca la concreta previsione di un parere obbligatorio delle Commissioni competenti sugli schemi di decreto che saranno predisposti dal Governo.

Si deve infine aggiungere, per completezza, che la materia fu disciplinata in un disegno di legge approvato nella precedente legislatura, che però il Presidente della Repubblica rinviò al Parlamento, senza che poi le Camere tornassero a pronunciarsi sull'argomento.

I disegni di legge n. 3084 e 3981 non si sovrappongono completamente al disegno di legge d'iniziativa governativa. Infatti il disegno di legge n. 3084 reca la definizione del concetto di danno all'integrità psicofisica, ma in termini che possono in larga parte ricondursi ai principi e ai criteri direttivi di delega al Governo sulla materia della valutazione del

danno biologico contenuti nel disegno di legge n. 4093, all'articolo 4. Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge n. 3981 si segnala – in particolare – la prevista risarcibilità del danno biologico in via autonoma, anche contemporaneamente ad altre eventuali forme di danno.

Infine il relatore Bertoni propone di procedere congiuntamente all'esame dei disegni di legge nn. 3084, 3981 e 4093 e di assumere come testo base il disegno di legge n. 4093.

Conviene la Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore PREIONI, dopo aver dato atto della successione cronologica nella quale sono stati presentati i disegni di legge di cui la Commissione ha appena deciso la congiunzione, cronologia dalla quale si desume come il disegno di legge governativo sia stato presentato per ultimo, premessa l'esigenza di assicurare che la legislazione tuteli realmente gli interessi della collettività, mentre in alcuni casi l'attività del legislatore si piega agli interessi dei poteri forti della società, esprime riserve in ordine al disegno di legge n. 4093. In particolare, nel contenuto dell'articolo 3, comma 1 – ove è previsto che il risarcimento del danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari fissati nella Tabella Indicativa Nazionale (TIN) – egli ravvisa il risultato di un'operazione ad esclusivo vantaggio delle società di assicurazione e preannuncia, al riguardo, l'esigenza di profonde modifiche; giudica, poi, carente la formulazione dell'articolo 1, in tema di danno biologico, particolarmente per quanto attiene alla risarcibilità del danno biologico dei congiunti del danneggiato in caso di evento diverso dalla morte di quest'ultimo. Ritiene infine asistematiche le modifiche che vengono introdotte nel codice civile sia in tema di danno biologico che in tema di danno morale per la parte che riguarda il rinvio alla nozione di «prossimi congiunti».

Il senatore GRECO esprime riserve in ordine alla scelta della Commissione di adottare il disegno di legge n. 4093, di iniziativa governativa, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto, esprimendo la propria netta preferenza per l'Atto Senato 3084, di iniziativa dei senatori Mungari ed altri, che non solo è stato presentato anteriormente al disegno di legge del Governo, ma che riflette un'impostazione più completa e articolata e soprattutto non contiene norme di delega al Governo, fenomeno il cui proliferare è stato fatto oggetto di serrate critiche da parte della sua parte politica. Infatti, per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno all'integrità psicofisica, nell'articolo 4 del disegno di legge n. 3084 si possono leggere disposizioni specifiche già applicabili senza l'interposizione della delega, che invece caratterizza il disegno di legge assunto come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

275^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 11,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente riordino della carriera diplomatica (n. 625)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266: esame e rinvio)

Il presidente MIGONE ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera, nelle scorse settimane si sono svolte le audizioni del Direttore generale per il personale e del Segretario generale della Farnesina, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che hanno consentito di approfondire le numerose e complesse questioni connesse al riordino della carriera diplomatica. Dà quindi la parola alla senatrice De Zulueta, perché riferisca alla Commissione sullo schema di decreto legislativo.

La senatrice DE ZULUETA ricorda che, durante l'*iter* della legge n. 266 del 1999, che reca la delega per il riordino della carriera diplomatica, fu ipotizzato lo stralcio delle disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri ed eventualmente anche di quelle relative alle altre amministrazioni; ma il Governo difese l'unitarietà del disegno di legge, definito «collegato ordinamentale», sostenendo la fondamentale importanza di una disciplina il più possibile omogenea delle cosiddette categorie non contrattualizzate.

Lo schema di decreto legislativo dimostra che tale omogeneità non è stata ricercata affatto, ma anzi vi è un consolidamento dello *status quo* al fine evidente di marcare la specialità della carriera diplomatica rispetto a ogni altro settore del pubblico impiego. Deve essere giudicato positiva-

mente l'incremento dell'organico – peraltro ancora nettamente inferiore alle esigenze e alle risorse umane di cui dispongono Stati paragonabili per importanza all'Italia – mentre l'ordinamento della carriera si presta a rilievi critici, poiché la semplificazione dei gradi non appare sufficiente e deboli sono anche gli elementi di meritocrazia.

Passando a esaminare l'articolato, la Relatrice rileva che l'articolo 1 rinvia a un successivo regolamento la disciplina concreta del concorso di ammissione alla carriera diplomatica e giudica opportuna questa scelta, purché si preveda la possibilità per le competenti Commissioni parlamentari di esprimere un parere su tale atto. Nella stessa sede si dovrebbe altresì definire l'età di ammissione al concorso, attualmente fissata in trent'anni di età ai sensi di una norma del D.P.R. n. 18 del 1967, non modificata dallo schema di decreto; in conformità con la disciplina generale del pubblico impiego, è necessario che tale requisito sia abolito o, quanto meno, che il limite di età sia significativamente elevato.

L'articolo 2, riguardante la semplificazione dei gradi, come è noto riduce a cinque gradi lo scorrimento della carriera diplomatica, dando così attuazione a un principio della delega. Peraltro resta disattesa la principale aspettativa dei giovani diplomatici, cioè l'accorpamento dei gradi di consigliere di legazione e di consigliere di ambasciata, che sarebbe invece opportuno anche per rendere più omogenea la carriera diplomatica rispetto all'assetto della dirigenza statale. In pratica i quattro gradi risultanti dall'accorpamento troverebbero una corrispondenza nei livelli della dirigenza, considerando distintamente le due fasce dei dirigenti generali dello Stato.

Nell'articolo 5 sarebbe forse opportuno inserire, tra i requisiti per l'avanzamento al grado superiore, le specializzazioni di area geografica e di settore. L'articolo 6, recependo un altro criterio della delega, istituisce le commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica al fine di garantire la collegialità della valutazione. A tal proposito numerose organizzazioni sindacali hanno richiesto l'istituzione di una commissione consultiva per le nomine al grado di ambasciatore, analogamente a quanto già previsto per le nomine a ministro plenipotenziario; considerato però il numero ristrettissimo di posti in organico per il grado apicale, è preferibile riservare al Ministro degli affari esteri la piena responsabilità delle proposte di nomina. È invece auspicabile che la composizione di tutte le commissioni previste sia ampliata, prevedendo la partecipazione di almeno un membro esterno al Ministero, con preferenza per un dirigente della Funzione pubblica.

L'articolo 7 prevede la valutazione annuale dei funzionari appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione, nonché la valutazione biennale di quelli appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e di ministro plenipotenziario. Le disposizioni in materia costituiscono un passo avanti rispetto alle note di qualifica, ma devono essere ulteriormente migliorate prevedendo la partecipazione diretta del valutato con una sua relazione sull'attività svolta, nonché garantendo la piena trasparenza di ogni fase della procedura, che peraltro dovrebbe essere già as-

sicurata dall'applicazione della legge sul procedimento amministrativo. Sarebbe altresì opportuno prevedere una gerarchia nei criteri di valutazione, nonché l'assistenza tecnica degli uffici della Funzione pubblica nella definizione delle procedure.

L'articolo 8 dovrebbe essere modificato, nel caso sia accolto l'auspicato accorpamento dei gradi di consigliere, prevedendo il necessario coordinamento. In via subordinata sarebbe opportuno accogliere la proposta di alcune organizzazioni sindacali, che inserirebbero il superamento di una valutazione comparativa al quinto anno di servizio, ai fini della promozione al grado di consigliere di legazione. Quanto all'articolo 10, si dovrebbe sopprimere, sia per la nomina al grado di ministro plenipotenziario sia per quella al grado di ambasciatore, la facoltà del Ministro di proporre funzionari che non abbiano maturato l'anzianità minima nel grado di appartenenza. L'esigenza di accorciare la carriera esiste per tutti e la soluzione migliore consiste nella riduzione da cinque a quattro gradi.

La Relatrice si sofferma poi sull'articolo 12, che introduce una procedura quasi concorsuale per la copertura dei posti all'estero, prevedendo poi una norma *ad hoc* per i capi delle rappresentanze diplomatiche, la cui nomina è riservata al Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri. Alcuni sindacati chiedono di includere nelle disposizioni di carattere generale anche i capi missione, ma è a suo avviso preferibile inserire una disposizione specifica che garantisca la pubblicità dei posti di capi missione che devono essere ricoperti. Per quel che riguarda poi l'informativa al Parlamento circa le nomine deliberate dal Consiglio di Ministri, ritiene opportuno inserire la frase «anche in relazione agli altri funzionari valutati».

All'articolo 14 sarebbe opportuno prevedere un parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla bozza di accordo tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, riguardante la disciplina del trattamento economico metropolitano nonché di alcuni altri aspetti del rapporto di impiego.

L'articolo 15, riguardante il collocamento fuori ruolo, e l'articolo 16 che concerne il conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale vanno valutati congiuntamente: ne deriva la netta impressione che il Ministero accetta la recente riforma del Governo, quando si tratta di inviare propri funzionari in posti di responsabilità presso le altre amministrazioni pubbliche, ma si arrocca ancor più che in passato per impedire il conferimento ad altri dipendenti dello Stato di funzioni che potrebbero essere da loro proficuamente svolte, nell'interesse dello stesso Ministero degli affari esteri.

Esprime quindi un giudizio favorevole sul collocamento fuori ruolo dei diplomatici in altre amministrazioni, nonché addirittura presso le regioni e le città metropolitane, a condizione che l'articolo 16 sia completamente riformulato, abolendo alcune peculiarità della Farnesina che non hanno nulla a che vedere con la specialità della carriera diplomatica, per riportare anche questa amministrazione nell'alveo della riforma del Governo appena approvata. Peraltro l'articolo 16 è da considerarsi anche

illegittimo, oltre che inopportuno, poiché sostanzialmente disciplina gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e altre strutture del Ministero, per le quali il Parlamento non ha conferito al Governo alcuna delega.

Si deve inoltre considerare che il decreto legislativo n. 300 del 1999 ha appena delegificato gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e, quindi, sarebbe un grave errore procedere a una rilegificazione. Per quel che riguarda il capo del Servizio stampa e informazione, che è anche portavoce del Ministro, se si riserva tale incarico a un funzionario con il grado di ministro plenipotenziario si contraddice il disegno di legge sulle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni, provvedimento approvato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati in sede legislativa. È opportuno considerare che l'omologa Commissione del Senato non ha ancora esaminato tale disegno di legge, solo perché nutre qualche perplessità circa l'opportunità di legiferare in una materia che dovrebbe essere considerata delegificata; ma tali perplessità valgono *a fortiori* per un decreto legislativo predisposto dal Governo.

Per tali considerazioni è necessario correggere gli errori di merito e di metodo racchiusi nell'articolo 16, prevedendo che tutti gli incarichi di diretta collaborazione con il Ministro – capo e vice capo di Gabinetto, capo dell'ufficio legislativo, capo del Servizio stampa e informazione – nonché per analogia quelli di capo della segreteria dei sottosegretari di Stato si possano attribuire anche a figure estranee all'amministrazione degli Affari esteri, secondo le norme generali che valgono per tutti i Ministeri. È altresì auspicabile che possano essere attribuiti a dipendenti dello Stato estranei al Ministero, e non solo temporaneamente, anche gli incarichi di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivio e documentazione, nonché di direttore e vice direttore dell'Istituto diplomatico.

Infine la relatrice De Zulueta fa presente che da più parti sono stati proposti incentivi al pensionamento anticipato, come norma di transizione, per eliminare alcune strozzature che renderanno difficoltosa la prima attuazione del decreto legislativo. Peraltro è presumibile che disposizioni di tal tipo comportino oneri finanziari che non trovano copertura nell'ambito della legge-delega.

Si apre il dibattito.

Il senatore PORCARI esprime il suo apprezzamento per l'impianto generale dello schema di decreto legislativo, pur con alcuni rilievi in merito a punti specifici che possono essere migliorati. Anzitutto ritiene ancora troppo lento lo scorrimento della carriera, ma non pensa che una soluzione praticabile sia un ulteriore accorpamento dei gradi indicati nell'articolo 2. Considera preferibile una riduzione della permanenza minima nel grado di segretario di legazione, ritenendo sufficiente un periodo di cinque anni, a fronte dei dieci anni e mezzo previsti ai fini della promozione a consigliere di legazione.

Si dichiara poi contrario a disancorare le funzioni dai gradi, poiché l'esperienza non certo incoraggiante della magistratura sconsiglia di ripercorrere la stessa via. Bisogna altresì evitare il rischio di un appiattimento nella carriera diplomatica, che deve offrire a tutti le stesse opportunità, bensì far progredire i migliori sulla base di una rigorosa selezione meritocratica. Le procedure previste per gli avanzamenti di carriera sono poi troppo farraginose, dal momento che il testo abbonda di verifiche collegiali e di commissioni consultive; in ogni caso deve rimanere fermo che non sono ammesse ingerenze dei sindacati nelle promozioni e nelle nomine.

Viceversa le Commissioni parlamentari competenti dovrebbero essere sentite per le nomine al grado di ambasciatore, nonché per il conferimento degli incarichi di capo missione, prima della deliberazione del Consiglio dei Ministri: l'ambasciatore è infatti una figura di diretta collaborazione con il potere politico e rappresenta lo Stato nei rapporti internazionali.

Il senatore Porcari si dichiara poi contrario a elevare il contingente dei funzionari che possono essere collocati fuori ruolo, così come è contrario a modificare l'articolo 16, consentendo che incarichi particolarmente delicati siano attribuiti a figure esterne al Ministero. A suo avviso, la specialità della carriera diplomatica impone una deroga alla disciplina generale della dirigenza statale, ma di converso dovrebbe sconsigliare anche l'invio di numerosi diplomatici in uffici di altre amministrazioni: ci si dovrebbe limitare a fornire un consigliere diplomatico ai pochi Ministri che realmente ne hanno bisogno, nonché ai Presidenti delle due Camere, ove lo richiedano.

Dopo aver espresso le più ampie riserve sull'articolo 13, in base al quale funzionari di grado anche elevato possono trovarsi alla mercè di procedure inquisitorie, senza quelle garanzie che sono proprie di uno Stato di diritto, il senatore Porcari conclude dichiarando che il Gruppo di Forza Italia non condivide molte delle critiche mosse dalla Relatrice e giudica lo schema di decreto, nel suo complesso, più favorevolmente di quanto facciano alcuni Gruppi della maggioranza.

Il presidente MIGONE, intervenendo a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, esprime profonda delusione per il testo del decreto legislativo, che fa seguito alla già deludente riforma degli uffici centrali del Ministero. Considerando globalmente la legge-delega, che il Senato fu costretto ad approvare senza modifiche in un testo blindato dal Governo, e lo schema di decreto legislativo, si deve prendere atto che il riordino della carriera diplomatica servirà ben poco al paese e, in realtà, alla stessa diplomazia italiana, che si è arroccata in una gabbia dorata, non rendendosi conto che la specialità del suo ordinamento è un anacronistico retaggio dei tempi in cui la politica estera era dominio riservato del Re.

Si assiste così all'assurdo spettacolo di un Ministero che spreca ingenti risorse finanziarie per le scuole all'estero e in molti altri capitoli, ma non riesce per esigenze di bilancio a dotarsi di un organico adeguato alla mutata realtà del mondo. Un confronto con tutti i paesi paragonabili

per importanza all'Italia dimostra nel modo più chiaro che anche l'organico previsto dallo schema di decreto – cioè 1.119 diplomatici – è ben al di sotto di quello a disposizione degli altri Governi.

È poi davvero incredibile la scelta di arroccarsi nella Farnesina, respingendo persino la possibilità che tutti gli altri Ministri hanno di scegliere i loro più diretti collaboratori nelle varie amministrazioni dello Stato, mentre giustamente si prevede la possibilità che i diplomatici prestino servizio in altri comparti della pubblica amministrazione e in altri enti pubblici. I tempi nuovi imporrebbero invece la massima osmosi tra tutte le amministrazioni e, solo in questo modo, la Farnesina avrebbe la possibilità di rivendicare a sé un ruolo di guida e di coordinamento dei molteplici soggetti che partecipano alle relazioni internazionali dello Stato.

Il presidente Migone ribadisce poi la sua convinzione secondo cui il potere politico deve avere la massima discrezionalità nel conferimento degli incarichi, ma non certo negli avanzamenti di carriera; si deve dar atto alla maggioranza politica che governa in questa legislatura di non aver effettuato lottizzazioni, ma ora occorrerebbe una decisa svolta in senso meritocratico. Il sistema a suo avviso preferibile sarebbe quello di separare i gradi dalle funzioni, ma nell'attuale ordinamento una tale soluzione è difficilmente praticabile. Ritiene pertanto che un ulteriore accorpamento di gradi, nel senso proposto dalla Relatrice, rappresenti un buon punto di equilibrio, perché darebbe alla carriera diplomatica la flessibilità necessaria per rispondere alle nuove sfide, pur con un ordinamento basato ancora sui gradi.

Il seguito dell'esame infine è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,30.

276^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente riordino della carriera diplomatica (n. 625)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario RANIERI sottolinea che lo schema di decreto legislativo costituisce un passo avanti verso la modernizzazione e l'adeguamento della carriera diplomatica alle nuove sfide. Il suo principio ispiratore è quello di introdurre maggiore flessibilità e forti elementi di meritocrazia nel percorso della carriera, tenendo ferme quelle garanzie formali che sono richieste dallo *status* dei diplomatici e dalla delicatezza delle funzioni svolte. Contemporaneamente si è proceduto al potenziamento degli organici, nel rispetto dei limiti della delega e tenendo conto della necessità di assorbire le posizioni soprannumerarie, come previsto dalla legge 4 agosto 1989, n. 285.

Per favorire un più rapido scorrimento della carriera si è ridotta la permanenza minima nei gradi e ne sono stati soppressi due, offrendo così maggiori opportunità ai funzionari più meritevoli. Non si è ritenuto possibile invece unificare i gradi di consigliere di legazione e di consigliere di ambasciata, anche perché l'importanza delle funzioni svolte in quest'ultima qualifica richiede una lunga e qualificata esperienza professionale. Occorre tener presente che la legge-delega prevede un tendenziale avvicinamento della carriera diplomatica all'assetto della dirigenza statale, ma ne conserva la specificità: da ciò deriva il mantenimento di gradi diversi da quelli della dirigenza, come pure l'impianto dell'articolo 16, che corrisponde alle specifiche esigenze del Ministero degli affari esteri.

Infine assicura che il Governo terrà nella massima considerazione i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e, in particolare, accoglierà tutte le proposte volte ad accentuare gli elementi di flessibilità e di modernizzazione nel testo del decreto legislativo.

La relatrice DE ZULUETA replica in primo luogo ai rilievi del senatore Porcari, precisando che le sue proposte non mirano affatto all'appiattimento della carriera e anzi, a differenza dello stesso senatore Porcari, ritiene congruo un percorso funzionale di dieci anni e mezzo nella qualifica di segretario di legazione. Ha invece proposto l'unificazione dei gradi di consigliere di legazione e di consigliere di ambasciata, al fine di introdurre realmente quella flessibilità che il Governo dichiara di volere, tenendo presente che il consigliere di ambasciata può essere preposto agli uffici dirigenziali, ma può anche essere destinato ad altri incarichi negli uffici centrali o nella rete diplomatico-consolare. Non ha alcun senso dunque opporsi a tale proposta sulla base di considerazioni meramente numeriche.

Inoltre la riduzione dei gradi a quattro e il notevole ampliamento della sfera di discrezionalità, che deriva dall'aumento del numero dei mi-

nistri plenipotenziari e – in caso di unificazione dei due gradi – del numero dei consiglieri di ambasciata, consentirebbero di sdrammatizzare l'annosa polemica sullo sganciamento dei gradi dalle funzioni. Appare invece necessario sopprimere quelle disposizioni dell'articolo 10 che consentirebbero al Ministro di derogare ai limiti minimi di permanenza nei gradi, ai fini delle nomine a ministro plenipotenziario e ad ambasciatore, poiché si tratta di fattispecie in cui la discrezionalità amministrativa rischia di trasformarsi in arbitrio politico.

La Relatrice indica poi ulteriori punti su cui, a suo avviso, la Commissione dovrebbe proporre modifiche del testo. L'articolo 12 potrebbe essere riformulato per migliorare la trasparenza nelle nomine dei capi missione, prevedendo che le competenti Commissioni parlamentari possano richiedere l'indicazione di tutti i funzionari che si sono candidati a tali posti, nonché una relazione dei funzionari nominati sugli obiettivi della missione. Per quel che riguarda la valutazione periodica dei funzionari, occorre anzitutto prevedere la partecipazione dell'interessato alla procedura di valutazione, con una propria relazione, e sarebbe poi opportuno modificare la composizione delle commissioni, nel senso che il membro esterno possa essere anche un dirigente generale dello Stato o un docente universitario, oltre che un magistrato.

Quanto all'articolo 16, la Commissione non può che esprimere parere contrario a tutte le disposizioni, fatta eccezione per quelle concernenti il conferimento degli incarichi di segretario generale e direttore generale. La contrarietà alle restanti disposizioni deriva da motivi di legittimità – poiché la delega non comprende l'assetto degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, che è comunque materia delegata – e per motivi di merito, poiché il Ministro degli affari esteri, così come avviene per tutti gli altri Ministri, non può essere interdetto dallo scegliere anche all'esterno della Farnesina i suoi più diretti collaboratori, né si vede il motivo per cui debbano essere riservati esclusivamente ai diplomatici incarichi che possono essere meglio svolti da docenti universitari, come quelli di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivio e documentazione, nonché di direttore e di vice-direttore dell'Istituto diplomatico.

Infine la relatrice De Zulueta propone che sia soppresso il comma 9 dell'articolo 17, che vanificherebbe per quattro anni gli effetti dell'unificazione dei gradi di ministro plenipotenziario di 1^a e 2^a classe.

Il sottosegretario RANIERI fa presente che quest'ultima disposizione è stata inserita fra le norme transitorie, per motivi di equità nei confronti di chi ha il grado di ministro plenipotenziario di 1^a classe alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il senatore SERVELLO esprime viva sorpresa poiché la Relatrice propone un parere fortemente critico nei confronti del testo del Governo, discostandosi anche dalle posizioni espresse dalla maggior parte dei sindacati. In particolare, fa presente che nessun sindacato ha criticato il testo

dell'articolo 16 e che la proposta di separare i gradi dalle funzioni presenta i rischi che il Segretario generale della Farnesina, nel corso della sua audizione, ha ben evidenziato.

La relatrice DE ZULUETA precisa che non intende affatto proporre nel parere la separazione dei gradi dalle funzioni, ma piuttosto l'unificazione dei gradi di consigliere di legazione e di consigliere di ambasciata; essa appare il modo più semplice per ridurre la rigidità della carriera, avvicinarla all'assetto della dirigenza dello Stato e, consentire realmente un rapido percorso di carriera ai più meritevoli.

Il senatore SERVELLO si dichiara favorevole alla proposta di modificare la composizione delle commissioni per la valutazione, nel senso indicato dalla Relatrice, ed esprime qualche perplessità sulla soppressione del comma 9 dell'articolo 17, poiché nella prima applicazione del decreto legislativo vi potrebbe essere qualche difficoltà in ordine alle nomine al grado di ambasciatore.

Il sottosegretario RANIERI prende atto delle differenze tra l'orientamento del Governo e le posizioni espresse dalla Relatrice su due punti importanti, quali l'articolo 16 e la proposta di accorpate i due gradi di consigliere. Per quel che riguarda l'articolo 17, ritiene necessario un periodo transitorio di quattro anni per mettere a regime l'unificazione dei gradi di ministro plenipotenziario di 1^a e 2^a classe.

Il senatore PIANETTA invita il rappresentante del Governo e la Relatrice ad approfondire le conseguenze pratiche di un eventuale accorpamento dei due gradi di consigliere: se nell'avanzamento di carriera continuasse a prevalere il criterio dell'anzianità, non vi sarebbe alcun risultato concreto al di là degli aspetti retributivi.

Il presidente MIGONE chiarisce che l'unificazione dei due gradi ha conseguenze tutt'altro che irrilevanti, poiché i consiglieri di ambasciata possono essere nominati capi missione ovvero ricoprire importanti incarichi negli uffici centrali. L'ampliamento di tale fascia consentirebbe inoltre scelte ispirate a criteri meritocratici, rispetto alla mera anzianità.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva che si sarebbe dovuto impostare il riordino della carriera diplomatica in maniera totalmente diversa, individuando prima le funzioni da svolgere nell'amministrazione centrale e presso le sedi all'estero, quantificando poi gli organici necessari allo svolgimento di tali funzioni e, infine, modellando su tali esigenze l'assetto della carriera.

Il presidente MIGONE, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Su proposta del presidente Migone, la Commissione concorda di convocarsi per domani, mercoledì 1° marzo, alle ore 8.30, per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo sul riordino della carriera diplomatica.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

402^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1703) RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti

– e voto regionale n. 120 e petizione n. 450 ad esso attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il Presidente OSSICINI, stante l'assenza del relatore Cortiana, rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente OSSICINI avverte che non è possibile passare alla trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, non sussistendo il prescritto numero legale, e pertanto toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

327^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Di Nardo e il sottosegretario di Stato per le finanze, D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4473) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PREDÀ, il quale sottolinea che il decreto-legge n.21 abroga la disposizione recentemente introdotta con l'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (Legge finanziaria 2000), che aveva stabilito una proroga dei termini di applicazione del regime speciale (previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, soltanto per quei contratti, ad esecuzione continuata o differita, stipulati entro il 31 dicembre 1999. Alla luce dell'esigenza di introdurre una proroga non limitata ad alcune categorie di operatori, il decreto in esame prevede una proroga generalizzata del regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2000, a favore dei produttori agricoli con volume di affari superiori a 40 milioni, venendo così incontro alle difficoltà operative che si erano determinate.

Nel precisare inoltre che per quei produttori che non superano i 40 milioni di volume di affari, si continua ad applicare il regime precedente, il relatore dà quindi conto analiticamente delle disposizioni inserite nel decreto ed in particolare del comma 3 che attribuisce efficacia retroattiva alle citate disposizioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha ringraziato il relatore per l'ampia relazione, il seguito dell'esame è rinviato.

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati numerosi emendamenti al testo del decreto-legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Informa inoltre che è stato presentato un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario,

premessi che:

il Governo ha proceduto al riparto tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano della prima frazione (384.000 tonnellate) del quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate concesso dalla Unione europea all'Italia, nel quadro della riforma della organizzazione comune dei prodotti lattiero-caseari, realizzata, nel marzo dello scorso anno, nell'ambito dell'accordo sulla parte agricola di «Agenda 2000»;

nell'effettuare la ripartizione il Governo ha seguito un criterio che ha tenuto conto, contemporaneamente, della media delle produzioni ottenute nelle due campagne 1995/96 e 1996/97 e della percentuale del quantitativo massimo garantito nazionale detenuta da ciascuna regione e provincia autonoma;

il criterio adottato dal Governo rappresenta la mediazione tra la richiesta, avanzata dalle regioni del Nord, di effettuare la distribuzione in base alla produzione e l'istanza, espressa dalle regioni meridionali, di operare il riparto con riferimento alle quote possedute;

il riparto della quota supplementare concessa dalla Unione europea poteva rappresentare l'occasione per perseguire un importante obiettivo di politica agraria rappresentato dalla possibilità di conseguire il duplice risultato di promuovere la specializzazione delle aree più produttive e di limitare, nuove sovrapproduzioni e, quindi, ulteriori sanzioni per l'immediato futuro;

l'assegnazione delle quote latte costituisce, a tutti gli effetti, l'attribuzione di un «diritto a produrre», il cui riconoscimento è subordinato all'effettivo svolgimento dell'attività produttiva;

nelle regioni del Nord si concentra l'82 per cento della produzione nazionale di latte, a fronte di una disponibilità di quote pari al 78,5 per cento del quantitativo massimo garantito assegnato dall'Unione europea all'Italia, mentre nel Mezzogiorno, gli allevatori locali possono disporre di oltre il 14 per cento della quota nazionale, a fronte di livelli produttivi che risultano inferiori al 12 per cento della produzione italiana;

la richiesta avanzata dalle regioni settentrionali di procedere alla ripartizione in base alle produzioni ottenute, oltre ad apparire ragionevole, si prefigurava anche come equa, in quanto consentiva, comunque, l'accesso alla ripartizione medesima alle regioni meridionali, in quanto, esse, disponendo già di una percentuale di quote superiore al loro grado di partecipazione alla produzione nazionale e potendo contare sulla possibilità delle compensazioni prioritarie previste dalla normativa vigente, potevano anche essere escluse, senza danno alcuno, dalla ripartizione della quota aggiuntiva;

il riparto operato dal Governo si presenta come particolarmente penalizzante per le regioni del Nord, nel loro complesso, e, in specie, per Lombardia, Piemonte e Veneto che hanno ricevuto, rispettivamente 6.781, 1.095 e 624 tonnellate di quote in meno, rispetto a ciò che avrebbero ottenuto, nel caso il riparto medesimo fosse stato effettuato in base alle produzioni ottenute. Per contro, il metodo seguito dal Governo è risultato particolarmente vantaggioso, sia per le regioni centro-meridionali in genere, sia, in particolare, per la Campania (+1.585 tonnellate), il Lazio (+1.274), il Molise (+893), la Sardegna (+903) e la Sicilia (+662) che hanno ricevuto quantitativi superiori rispetto a quelli che sarebbero stati loro attribuiti, a seguito di un riparto in base ai livelli produttivi;

il riparto effettuato dal Governo contribuisce ad accentuare la preesistente situazione di squilibrio che, rispetto al potenziale produttivo delle singole regioni, è tradizionalmente caratterizzata da un evidente eccesso di quote al Sud, cui si contrappone una effettiva carenza dei quantitativi assegnati alle regioni del Nord;

l'accentuarsi dello squilibrio di cui sopra, associandosi alla presenza delle norme che consentono le compensazioni prioritarie nelle regioni del Sud, contribuirà a determinare il manifestarsi di effetti distorsivi e poco utili per l'economia agricola nazionale, quali, ad esempio, da un lato, l'apertura di nuovi allevamenti nelle zone meno vocate del Mezzogiorno e, dall'altro lato, l'accentuarsi del fenomeno, peraltro già in atto, della cessazione delle attività zootecniche da latte nelle regioni, pur maggiormente vocate, del Nord,

impegna il Governo:

a modificare il piano di riparto della prima frazione (340 mila tonnellate) del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia, procedendo ad una nuova distribuzione in base alla produzione ottenuta dalle regioni e dalle provincie autonome interessate alla distribuzione medesima;

a ripartire la residua frazione (216 mila tonnellate) del quantitativo supplementare concesso dall'Unione europea all'Italia in base alla produzione.».

0/4457/1/9

ANTOLINI

Tale ordine del giorno n.1 viene dato per illustrato.

Il Presidente propone di accantonare l'ordine del giorno (stante l'assenza del proponente) e di procedere alla preventiva illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto, comma per comma, tenuto conto della notevole complessità delle disposizioni.

Conviene la Commissione.

Il senatore BIANCO illustra l'emendamento 1.1, precisando di ritenere inopportuno fare affluire alla riserva nazionale le quote aggiuntive, da ripartire direttamente fra le regioni e le provincie autonome. Illustra quindi l'emendamento 1.2, che vuole tenere conto, nella ripartizione delle quote aggiuntive, dell'esigenza di privilegiare quelle regioni che non hanno potuto compensare adeguatamente le produzioni, ricordando che – al Sud – la produzione di latte sembra crescere mentre si continuano a costruire stalle a spese della collettività, anche perché si può usufruire (sulla base delle quote esistenti) della copertura del sistema delle quote per altre campagne produttive. Illustra quindi l'emendamento 1.10 (volto a precisare che nella categoria dei giovani agricoltori vanno inserite anche le figure dei titolari, contitolari e coadiuvanti), nonché l'emendamento 1.16, che riformula inserendo dopo le parole: «e comunque» la parola: «prioritariamente», al fine di meglio precisare la limitazione ivi introdotta. Illustra quindi l'emendamento 1.22, volto a meglio precisare il divieto previsto all'ultimo periodo del comma 1 relativamente a quei produttori che hanno utilizzato, al di fuori della produzione di latte della propria unità produttiva, le quote di titolarità.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.17.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 1.3 volto a precisare, come già sottolineato nel corso del suo intervento in discussione generale, che l'assegnazione deve riguardare esclusivamente i produttori operanti «titolari di quota», richiamando in particolare l'attenzione del rappresentante del Governo e della Commissione sulla opportunità di introdurre tale precisazione. Illustra quindi l'emendamento 1.15, che precisa, relativamente ai giovani agricoltori, l'esigenza che siano iscritti nell'apposita gestione previdenziale (come previsto dalla legislazione vigente).

Il senatore BETTAMIO illustra l'emendamento 1.4 (volto ad assicurare l'assegnazione ai produttori titolari di quota); l'emendamento 1.12

(volto a precisare che i giovani agricoltori richiedenti corrispondono alle figure previste dalla legge n. 441 del 1998); l'emendamento 1.20 (volto a precisare i casi di esclusione previsti, relativamente alle nuove assegnazioni, dall'ultimo periodo del comma 1, al fine di limitare le esclusioni alle sole cessioni definitive) e, infine, l'emendamento 1.24 (volto a prevedere alcuni casi di confluenza nella riserva nazionale).

Il senatore CUSIMANO illustra l'emendamento 1.11 con il quale si precisa che i giovani agricoltori richiedenti sono quelli previsti dalla legge n. 441 citata; illustra quindi l'emendamento 1.19 (volto a circoscrivere i casi di esclusione dalle nuove assegnazioni) nonché l'emendamento 1.23 (volto a prevedere che nel caso di cessione totale delle quote o di cessazione dell'attività senza trasferimento dell'azienda, le quote riaffluiscano alla riserva nazionale per ritornare alle regioni di provenienza, onde evitare di «impoverire» eccessivamente alcune zone).

Il senatore ROBOL dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.13 e 1.21, che dà per illustrati.

Il senatore PREDA illustra l'emendamento 1.14, di analogo tenore dell'emendamento 1.15, precisando comunque che per le assegnazioni ai giovani agricoltori, potrebbe sussistere il caso di giovani agricoltori non titolari di quota: invita pertanto a riflettere in relazione a quanto previsto nell'emendamento 1.3, sempre di iniziativa del senatore Bedin, in ordine al requisito della titolarità della quota. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.18 e 1.25

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti 1.26 e 1.27 – cui dichiara di aggiungere la propria firma il senatore ROBOL – precisando che intende così modulare le competenze regionali e delle province autonome in relazione al riconoscimento dei quantitativi di riferimento a varie istituzioni pubbliche, a seconda che si tratti di enti di livello nazionale o meno.

Il senatore BETTAMIO illustra l'emendamento 1.28, precisando che la soppressione del comma 2 è collegata a quanto previsto all'emendamento 1.20, dianzi illustrato, nonché l'emendamento 1.30 (volto ad evitare comportamenti speculativi, senza comunque privare i produttori delle loro quote storiche).

Il senatore CUSIMANO illustra l'emendamento 1.29 volto a consentire che, in caso di perdita delle quote da parte di produttori già titolari, le quote confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni cui afferivano.

Il senatore PREDÀ dà per illustrato l'emendamento 1.31 (di identico tenore degli emendamenti 1.29 e 1.30) cui dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori SARACCO e BATTAFARANO.

Vengono quindi dati per illustrati l'emendamento 1.32, l'emendamento 1.40 e l'emendamento 1.28-ter.

Il senatore BIANCO illustra l'emendamento 1.28-bis, volto ad adeguare il comma 2, secondo la originaria formulazione, al fine di fissare in modo non equivoco il divieto ivi previsto. Illustra quindi gli emendamenti 1.28-quater, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38, volti a prevedere delle modifiche, soppressive o sostitutive, in relazione a quanto previsto nel primo periodo del comma 2, al fine di meglio definire la formulazione.

Il senatore ROBOL, dopo avervi aggiunto la firma, dà per illustrato l'emendamento 1.39.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al senatore Minardo per illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore MINARDO illustra quindi l'emendamento 1.83, volto sia ad evitare il fenomeno della dispersione delle quote originariamente detenute in una regione in altre regioni sia, infine, a ridurre il grave fenomeno della disoccupazione, richiamando in particolare l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo su tali esigenze; dà quindi per illustrato il connesso emendamento 1.91.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato lo schema di decreto ministeriale per il riparto dei fondi da erogare ad enti ed istituti ed altri organismi (che sarà conseguentemente iscritto all'ordine del giorno delle sedute già convocate), richiamando l'attenzione del rappresentante del Governo sulla esigenza di acquisire tempestivamente una integrazione della relazione illustrativa allegata allo schema, in cui siano meglio precisati i criteri utilizzati nel riparto degli stanziamenti e siano fornite ulteriori delucidazioni, anche in relazione ai riparti precedenti.

Il rappresentante del Governo fornisce assicurazioni al riguardo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno delle sedute già convocate mercoledì 1° marzo e giovedì 2 marzo sarà integrato, in sede di parere sugli atti del Governo, con l'esame dello schema di decreto ministeriale per il riparto dei fondi da erogare ad enti ed istituti ed altri organismi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4457**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «affluisce alla riserva nazionale ed».

1.1

BIANCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in base alla tabella allegata» con le seguenti: «prioritariamente alle regioni che evidenziano una maggiore produzione rispetto alla quota compensata nel periodo 1996-1997».

1.2

BIANCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la tabella richiamata con la seguente:

«Tabella di ripartizione»

Piemonte.....	31.595
Valle d'Aosta.....	1.281
Lombardia	148.681
Liguria	279
Bolzano.....	11.501
Trento	4.036
Veneto	44.374
Friuli Venezia G.	8.291
Emilia Romagna.....	65.475
Toscana.....	3.318
Umbria.....	2.138
Marche.....	1.682
Lazio	17.326
Abruzzo	3.431

Molise	2.807
Campania	10.165
Puglia.....	10.293
Basilicata.....	3.162
Calabria	1.930
Sicilia.....	5.088
Sardegna.....	7.147
TOTALE	384.000

1.100

ANTOLINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la tabella richiamata con la seguente:

«Tabella di ripartizione»

Piemonte.....	31.665
Valle d'Aosta.....	1.389
Lombardia	146.437
Liguria	259
Bolzano.....	12.276
Trento	4.518
Veneto	43.850
Friuli Venezia G.	8.536
Emilia Romagna.....	65.738
Toscana.....	3.185
Umbria.....	2.074
Marche.....	1.685
Lazio	16.666
Abruzzo	3.278
Molise.....	2.963
Campania	10.000
Puglia.....	10.611
Basilicata.....	3.389
Calabria	2.056
Sicilia.....	5.555
Sardegna.....	7.870
TOTALE	384.000

1.101

ANTOLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «produttori operanti» con le seguenti: «produttori titolari di quota operanti».

1.3

BEDIN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «assegnare ai produttori» inserire le seguenti: «titolari di quota».

1.4

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, secondo periodo e terzo periodo, sostituire le parole da: «secondo criteri» fino a: «sufficienti richieste» con le seguenti: «sulla base dei loro programmi di politica agraria».

1.5

ANTOLINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «oggettivi di priorità e modalità» inserire le seguenti: «da queste».

1.6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «preventivamente determinati» inserire le seguenti: «, che tengano conto delle effettive esigenze e delle reali potenzialità produttive delle aziende, al fine di evitare assegnazioni che risultino eccessive rispetto alle dotazioni strutturali delle aziende medesime».

1.7

ANTOLINI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti ed inoltre devono prevedere la priorità nelle assegnazioni ai richiedenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino notificati ai sensi della normativa vigente presso uno qualsiasi degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica».

1.9

MELUZZI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «giovani agricoltori» inserire le parole: «titolari, contitolari e coadiuvanti».

1.10

BIANCO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dei giovani agricoltori richiedenti» inserire le parole: «, di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441».

1.11

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dei giovani agricoltori richiedenti» inserire le parole: «, di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441».

1.12

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 marzo 1999, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1999, n. 119».

1.13

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «giovani agricoltori richiedenti» inserire le seguenti: «, iscritti nella apposita gestione previdenziale,».

1.14

PREDI, BEDIN, BARRILE

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «richiedenti» inserire le seguenti: «, iscritti nell'apposita gestione previdenziale,».

1.15

BEDIN

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «richieste» inserire le parole: «e comunque sino al massimo della produzione realizzata nel periodo 1998-1999».

1.16

BIANCO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

1.17

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «degli ultimi tre periodi» con le seguenti: «dei periodi 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000».

1.18

PREDA, BEDIN

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «affittato o comunque ceduto».

1.19

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «affittato o comunque ceduto».

1.20

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «, affittato o comunque ceduto» con le seguenti: «o affittato».

1.21

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: «ceduto» inserire le parole: «e, comunque, utilizzato al di fuori della produzione di latte della propria unità produttiva».

1.22

BIANCO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di cessione totale delle quote o di cessazione dell'attività senza contestuale trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda, le quote aggiuntive assegnate ai sensi del presente comma confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni cui afferivano.».

1.23

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di cessione totale delle quote o di cessazione dell'attività senza contestuale trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda, le quote aggiuntive assegnate ai sensi del presente comma confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni cui afferivano.».

1.24

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione ed inserimento dei portatori di *handicap* mediante la conduzione di appropriate strutture produttive».

1.25

PREDÀ, BEDIN, SCIVOLETTO, BARRILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad istituti di pena, istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione ed inserimento dei portatori di *handicap* mediante la conduzione di appropriate strutture produttive».

1.26

BEDIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, che esplicano le loro finalità mediante la conduzione di appropriate strutture produttive».

1.27

BEDIN

Sopprimere il comma 2.

1.28

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni cui afferivano.».

1.29

CUSIMANO, RECCIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti

di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni cui afferivano.».

1.30

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni cui afferivano.».

1.31

PREDÀ, BEDIN, BARRILE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire limiti e/o divieti al trasferimento e/o alla cessione, a qualsiasi titolo, delle quote attribuite ai sensi della presente legge e di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 21 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118».

1.32

ANTOLINI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le quote di coloro che hanno beneficiato delle assegnazioni di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,

n. 118, non possono essere in tutto o in parte vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida, per uno o più periodi, salvo documentati casi di forza maggiore.».

1.28-bis

BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o costituire oggetto di contratti di soccida».

1.28-ter

Cò, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «per uno o più periodi».

1.28-quater

BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «uno o più periodi» con le seguenti: «cinque o più periodi».

1.33

BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «uno o più periodi» con le seguenti: «quattro o più periodi».

1.34

BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «uno o più periodi» con le seguenti: «tre o più periodi».

1.35

BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per uno o più periodi» con le seguenti: «sino alla fine della vigenza del regime comunitario delle quote latte».

1.36

BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per uno o più periodi» con le seguenti: «sino alla approvazione della legge di riforma della legge n. 468 del 1992».

1.37

BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per uno o più periodi» con le seguenti: «sino alla vigenza dell'attuale sistema di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni».

1.38

BIANCO

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «nel termine di cui al comma 1» inserire le seguenti: «rimangono a disposizione delle stesse per un periodo di 6 mesi per una eventuale seconda assegnazione; trascorso tale periodo le quote rimaste».

1.39

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ai quantitativi fissati dalla tabella allegata» con le seguenti: «alla produzione ottenuta e commercializzata nel periodo 1999-2000».

1.40

ANTOLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare la quota assegnata alla produzione effettiva dell'azienda cui essa si riferisce, quale risulta dalla documentazione della quantità di latte commercializzato, se questa, nel corso dell'ultimo periodo di 12 mesi, risulta non essere utilizzata almeno per il 70 per cento, salvo i casi di forza maggiore.».

1.41

BIANCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo, sulla base degli aggiornamenti eseguiti entro il 15 marzo 2000 dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano attraverso il sistema informatico,

comunica ai produttori entro il 31 marzo 2000, i quantitativi di riferimento ad esse assegnati per il periodo 2000-2001. Tale comunicazione, che costituisce il titolo da produrre, in copia conforme, all'acquirente per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare, è valido come assegnazione di inizio periodo e può essere successivamente modificato, da parte delle regioni e province autonome, in applicazione del successivo comma 3-bis, in base ai dati derivanti da:

a) completamento degli aggiornamenti eseguiti dalle regioni e province autonome conseguenti alle procedure di riesame ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro per le politiche agricole del 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999, comprensivi delle revoche totali o parziali delle quote disposte dalle regioni e province autonome, in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, a seguito delle segnalazioni effettuate dall'AIMA ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettere d) ed e) del citato decreto del Ministro per le politiche agricole del 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999;

b) assegnazioni di quota disposte dalle regioni e province autonome in applicazione del comma 1 del presente decreto;

c) assegnazioni di quote disposte dalle regioni e province autonome in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n. 118.».

1.43

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro il 15 marzo 2000 l'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo provvede all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, effettuando, entro il 31 marzo 2000, la relativa comunicazione ai produttori interessati. Entro il 31 luglio 2000, le regioni e le province autonome, considerate le assegnazioni di cui al comma 1, provvedono all'aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali, dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura "per l'acquirente", agli interessati e, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione recante la dicitura "per l'acquirente" è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. A partire dal periodo 2001-2002, in applicazione dell'articolo 01 del decreto- legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997,

n. 81, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'aggiornamento dei quantitativi individuali di riferimento, dandone, entro la medesima data, comunicazione ai produttori interessati e, per tramite del sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo.».

1.44

ANTOLINI

Al comma 3, sopprimere i primi tre periodi.

1.42

BIANCO

Al comma 3, terzo periodo e quarto periodo, sostituire le parole da: «e alla relativa comunicazione... » fino alla fine del quarto periodo, con le seguenti: «, dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura "per l'acquirente", agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione recante la dicitura "per l'acquirente" è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare».

1.45

ANTOLINI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: «conforme» con la seguente: «sottoscritta».

1.46

SARACCO, PREDA

Al comma 3, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «costituiscono il titolo da consegnare all'acquirente entro 5 giorni dalla ricezione per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare, in copia controfirmata dal produttore che ne autocertifica la validità. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle suddette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte ai sensi del Regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997. Per i periodi».

1.47

CUSIMANO, RECCIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sino al 15 giugno 2000, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento, comunicati ai sensi del precedente comma 3, dei produttori titolari di quota, le cui aziende siano ubicate nel proprio territorio, per i quali si verifichino le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 medesimo, e comunicano le nuove assegnazioni ai produttori stessi, avvalendosi del sistema informatico di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. Tale comunicazione costituisce il titolo da produrre, in copia conforme, all'acquirente per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare, in sostituzione di quello di cui al precedente comma 3. Per i periodi successivi la comunicazione del quantitativo di riferimento dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, a cura delle regioni e province autonome.».

1.48

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le revoche parziali o totali di quota effettuate dalle regioni e province autonome a seguito degli accertamenti svolti in merito alle anomalie segnalate a norma dell'articolo 1, comma 4, lettere *d)* ed *e)* del decreto del Ministro per le politiche agricole del 21 maggio 1999, n. 159, hanno efficacia a valere sul periodo 1999-2000. Nel caso in cui un produttore passibile di revoca abbia conseguito una produzione nel corso del periodo 1999-2000, la revoca stessa ha efficacia a valere sul periodo 2000-2001.».

1.48-bis

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non è stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi,

la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.».

1.49

PREDA, BEDIN, BARRILE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.».

1.50

PREDA, BEDIN, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 5.

1.51

ANTOLINI

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.52

ANTOLINI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «compensazione nazionale» inserire le seguenti: «, da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno.».

1.53

PREDA, BEDIN

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Alle operazioni di compensazione nazionale si applicano» inserire le seguenti: «, fino all'anno successivo alla riforma organica del settore.».

1.54

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome effettuano verifiche, caso per caso, per individuare i motivi e le cause del mancato versamento ed avviare con im-

mediatezza la riscossione coattiva mediante ruolo nei confronti del soggetto risultato alle verifiche insolvente ed inadempiente.».

1.55

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome effettuano verifiche, caso per caso, per individuare i motivi e le cause del mancato versamento ed avviare con immediatezza la riscossione coattiva mediante ruolo nei confronti del soggetto risultato alle verifiche insolvente ed inadempiente.».

1.56

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso l'acquirente sia inadempiente alle proprie funzioni di primo acquirente, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e, quindi, non abbia provveduto al versamento del prelievo supplementare richiesto per il produttore a seguito delle operazioni di compensazione nazionale, ovvero non abbia provveduto a trattenere il prelievo supplementare o non si sia avvalso delle garanzie sostitutive di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 1995, la regione e le province autonome, previa intimazione, effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo anche sul produttore di cui trattasi.».

1.57

BIANCO

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «mancato pagamento» con le seguenti: «mancata trattenuta».

1.58

BIANCO

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «coattiva mediante ruolo» inserire le seguenti: «previa intimazione».

1.59

BIANCO

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «anche nei confronti del produttore» inserire le seguenti: «, dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente,».

1.60

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «anche nei confronti del produttore» inserire le seguenti: «, dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente,».

1.61

PREDA, BEDIN, SARACCO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il credito del produttore è assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-bis, n. 4, del Codice civile.».

1.63

PREDA, BEDIN, SCIVOLETTO

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai sensi del decreto ministeriale del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1995, n. 291, a condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione di tali obblighi.».

1.62

PREDA, BEDIN, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 6.

1.64

BIANCO

Sopprimere il comma 6.

1.65

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare trasferimenti di quota, anche per periodi inferiori ad un anno, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n.468. Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo».

1.66

ANTOLINI

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente al periodo 1999-2000 le parti possono concordare, con comunicazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1999 abbiano effetto anche nel periodo medesimo, per la parte di quota non utilizzata dal cedente».

1.67

BEDIN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «al periodo in corso» *con le seguenti:* «alla campagna in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» *con le seguenti:* «75 per cento».

1.68

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «a) il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno» *con le seguenti:* «a) il produttore cedente abbia».

1.68-bis

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, secondo periodo, lettera a), sostituire la parola: «loro» *con la seguente:* «propria».

1.69

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, secondo periodo, lettera b), dopo la parola: «medesima» inserire le seguenti: «regione o provincia autonoma e nella medesima».

1.70

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, secondo periodo, lettera b), dopo le parole: «(di montagna, svantaggiata, di pianura)» inserire le seguenti: «e nella medesima regione;».

1.71

BIANCO

Al comma 6, secondo periodo, dopo la lettera b), inserire la seguente: «c) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo.».

1.75

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 6, dopo la lettera b), inserire la seguente: «c) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo.».

1.75-bis

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 6, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «di pianura)» inserire il seguente periodo: «Detti contratti possono essere posti in essere dal singolo produttore una sola volta nel corso di tre periodi consecutivi.».

1.72

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Sono in ogni caso esclusi» inserire le seguenti: «nell'applicazione del regime delle quote latte».

1.73

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo».

1.74

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro i successivi 15 giorni; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare.».

1.76

SCIVOLETTO, PREDÀ, BEDIN, CONTE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468, non si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano, in cui si applicano le condizioni previste al comma 2 del citato articolo 10».

1.77

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dalla campagna 2001-2002 le condizioni fissate dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468 non si applicano nella provincia autonoma di Trento, in cui si applicano le condizioni fissate alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 10 della medesima legge.».

1.78

ROBOL

Al comma 7, sostituire le parole: «30 aprile 2000» con le seguenti: «30 giugno 2000».

1.79

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, sostituire le parole: «30 aprile » con «31 marzo».

1.80

ANTOLINI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente a tali periodi, per zone di montagna si intendono, se più favorevoli, anche quelle definite, ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 3 dicembre 1971, n. 1102.»

1.81

SCIVOLETTO, BARRILE, PREDA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 è versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10.»

1.82

PREDA, BEDIN, SCIVOLETTO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Con effetto limitato alle zone di maggiore densità zootecnica delle regioni meridionali, le regioni provvedono al riequilibrio conservativo delle produzioni eccedenti i quantitativi di riferimento individuali. Col riequilibrio conservativo la regione copre, al fine di prevenire fenomeni di disoccupazione frizionale, sino al 100 per cento delle eccedenze produttive annuali. L'esercizio di tale funzione avviene prima delle operazioni di compensazione su scala nazionale. I criteri applicativi sono disciplinati con circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali».

1.83

MINARDO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'AIMA in liquidazione provvede alla restituzione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore dei produttori per il quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale, relativa ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto dai produttori interessati per i medesimi periodi. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AIMA, Bilancio di Cassa, Conto Partitativo Nazionale n. 2002.».

1.84

CUSIMANO, RECCIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'AIMA in liquidazione provvede alla restituzione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore dei produttori per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale, relativa ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto dai produttori interessati per i medesimi periodi. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AIMA, Bilancio di Cassa, Conto Partitativo Nazionale n. 2002.».

1.85

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A favore dei singoli produttori per i quali i conguagli, eseguiti in sede di compensazione nazionale 1995-1996 e 1996-1997, ai sensi dell'articolo 3, della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, l'AIMA in liquidazione è autorizzata a provvedere alla restituzione delle somme versate in più, a carico della gestione finanziaria AIMA, capitolo 2002.».

1.90

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Limitatamente ai periodi 1997-1998 e 1998-1999, al fine di consentire il ripristino della liquidità da parte dei produttori, gli acquirenti restituiscono l'intero prelievo supplementare trattenuto relativo ai suddetti periodi. A seguito delle compensazioni effettuate dall'AIMA in liquidazione, quest'ultima notifica l'importo dell'eventuale prelievo ad ogni singolo produttore che provvederà al versamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in questione. In caso di mancato versamento, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione.».

1.86

BIANCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel caso di cessione di quote, in tutto o in parte, senza alienazione dell'azienda agricola, il 25 per cento del quantitativo ceduto ed a carico del cedente, affluisce alla riserva regionale. La regione provvede ad

assegnare tali quantitativi, entro il 31 marzo di ogni anno, ai giovani agricoltori titolari, contitolari o coadiuvanti con le modalità di cui al comma 2 del presente decreto.».

1.87

BIANCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel caso di cessione di quote, in tutto o in parte, senza alienazione dell'azienda agricola, il 15 per cento del quantitativo ceduto ed a carico del cedente, affluisce alla riserva regionale. La regione provvede ad assegnare tali quantitativi, entro il 31 marzo di ogni anno, ai giovani agricoltori titolari, contitolari o coadiuvanti con le modalità di cui al comma 2 del presente decreto.».

1.88

BIANCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel caso di cessione di quote, in tutto o in parte, senza alienazione dell'azienda agricola, il 10 per cento del quantitativo ceduto ed a carico del cedente, affluisce alla riserva regionale. La regione provvede ad assegnare tali quantitativi, entro il 31 marzo di ogni anno, ai giovani agricoltori titolari, contitolari o coadiuvanti con le modalità di cui al comma 2 del presente decreto.».

1.89

BIANCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il riequilibrio conservativo si applica a partire dall'esercizio produttivo 1995-96. L'AIMA in liquidazione provvede al ricalcolo del prelievo supplementare risultante a riequilibrio effettuato.»

1.91

MINARDO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

8-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.«.

1.92

CUSIMANO, RECCIA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

8-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.«.

1.93

D'ONOFRIO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

8-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.«.

1.94

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

8-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.«.

1.95

BIANCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il quantitativo di latte attribuito dal Regolamento (CE) n. 1256/99, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.».

1.96

PREDA, BEDIN, SCIVOLETTO, BARRILE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A favore dei singoli produttori che per il periodo 1995-1996 hanno versato un prelievo maggiore di quello successivamente determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 441, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n.5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo è autorizzato a provvedere alla restituzione di quanto risulti versato in più, con onere a carico della gestione finanziaria AIMA-capitolo 2002, a richiesta degli interessati.».

1.97

PREDA, BEDIN, SCIVOLETTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 30 marzo.».

1.98

BEDIN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 10, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».«.

1.99

BEDIN

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

429^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,25.

Il PRESIDENTE constata la mancanza del numero legale e apprezza le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 6661 Governo) Legge comunitaria 2000

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

Doc. LXXXVII, n. 7

(Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati. Esame congiunto e rinvio)

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti di cui in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), *relatore*, illustrando dapprima il disegno di legge C. 6661, ricorda che esso adempie a quanto previsto dalla legge n. 86 del 1989 (cosiddetta legge La Pergola) in tema di procedure di esecuzione di obblighi comunitari. Si tratta dunque della cosiddetta fase discendente del processo normativo comunitario, che la legge La Pergola a grandi linee disciplina secondo il seguente schema. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta il disegno di legge comunitario con l'elenco delle direttive da recepire. L'adeguamento alle direttive può avvenire con atti normativi o amministrativi: in particolare, se la materia è coperta da riserva costituzionale di legge, il recepimento avviene con una fonte primaria (decreto legislativo); se viceversa la materia è già disciplinata con legge ma non è coperta da riserva, l'adeguamento avviene con regolamento di delegificazione; infine, nei casi restanti si procede con atto amministrativo. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989 nelle materie di competenza legislativa (primaria o concorrente) delle regioni, a queste è consentito dare immediata attuazione alle direttive; in mancanza trovano applicazione le leggi e i regolamenti statali, considerato che l'adempimento degli obblighi comunitari è un compito che chiama in causa la responsabilità dello Stato.

La legge comunitaria 2000 rispecchia il modello descritto, componendosi di nove articoli e tre allegati. Nel capo I (articoli da 1 a 5) sono contenute le disposizioni generali sui procedimenti di adeguamento. L'articolo 1 delega il Governo ad emanare decreti con valore e forza di legge per le direttive di cui agli allegati A e B. Detti allegati si differenziano tra loro perché nel caso delle cinque direttive contenute nell'elenco B la procedura di adozione del decreto legislativo prevede il parere delle Commissioni permanenti di Camera e Senato; viceversa, per le tredici direttive di cui all'elenco A non vi è alcun passaggio parlamentare. Il termine per l'esercizio della delega è di un anno, cui si aggiunge un ulteriore anno per eventuali interventi correttivi o integrativi. L'articolo 2 contiene i criteri generali della delega legislativa, fra cui spicca la lettera g), che riguarda le materie di competenza delle regioni. La disposizione riafferma la vigenza dei criteri stabiliti per la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni per l'attuazione delle direttive dall'articolo 6, comma primo, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ispirato al principio di sussidiarietà.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede che alle due direttive contenute nell'allegato C si possa dare attuazione con regolamento statale.

L'articolo 4 contiene un'ulteriore delega al Governo, di durata biennale, per munire di sanzioni penali e amministrative le norme recepite nell'ordinamento nazionale.

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare – entro un biennio – testi unici delle normative recepite con la legge comunitaria 2000.

Il capo II (articoli da 6 a 9) contiene disposizioni varie con criteri specifici di delega ed una modifica del decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di sicurezza del lavoro, prevedendo una visita con cadenza almeno quinquennale per tutti i lavoratori addetti ai videoterminali.

Il relatore fa quindi presente che il disegno di legge comunitaria 2000 è stato esaminato dalla Conferenza Stato-regioni riunita in sessione comunitaria lo scorso 25 novembre. In tale occasione, il parere è stato favorevole con un unico rilievo tendente a ottenere che dall'elenco delle direttive da attuare, in via amministrativa, contenuto non più in allegato alla legge ma nella relazione introduttiva, vengano espunte quelle riferibili a competenze regionali. Al riguardo il relatore osserva che la relazione governativa nel definire l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa – che comprende fra l'altro discipline riferibili alle materie dell'agricoltura, dell'ambiente e della sanità – stabilisce che all'attuazione provvedono lo Stato o le regioni nell'ambito del quadro costituzionale interno delle competenze, fermi i poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempimento regionale.

In conclusione, il testo in esame ricalca sostanzialmente le linee seguite e gradualmente affinate nelle precedenti leggi comunitarie. Non si tiene conto, per la verità, dell'articolo 7 della legge comunitaria 1999 (legge n. 526 del 1999), che, su parere della Commissione, ha previsto che il Governo dia conto nella relazione della legislazione regionale attua-

tiva di direttive comunitarie. La mancanza è però dovuta al fatto che al momento della presentazione in Parlamento del disegno di legge comunitaria 2000, la legge n. 526 non era ancora entrata in vigore.

Il relatore ricorda che è comunque in corso da parte del Governo un lavoro di revisione della legge La Pergola, lavoro presentato lo scorso 25 novembre nella citata sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni unitamente a un'ipotesi di modifica degli articoli 72 e 76 della Costituzione. Il tema è complesso perché da un lato vi è l'esigenza di un più forte coinvolgimento delle regioni e delle autonomie nella cosiddetta fase ascendente di formazione del diritto comunitario; dall'altro, però, si vorrebbe che tale coinvolgimento non fosse limitato al solo versante governativo, ma interessasse le assemblee elettive regionali e locali. D'altra parte l'esperienza, pur positiva, della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni sembra assai lontana dal realizzare quel coinvolgimento delle regioni, che – in una prospettiva federalista – dovrebbe consentire allo Stato italiano di essere rappresentato davanti all'Unione, nel caso di interessi preminenti delle regioni, da esponenti delegati dalle regioni medesime. Si tratta di questioni assai difficili, da affrontare in altre sedi.

Infine il relatore si sofferma su un profilo particolare, posto in evidenza da alcune recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di caccia (n. 168 e 169 del 1999), che chiama in causa il tema dei limiti del potere di recepimento delle direttive comunitarie da parte delle regioni e quindi dell'ambito di applicazione dell'articolo 9 della legge La Pergola. Come sopra ricordato le regioni possono attuare immediatamente le direttive comunitarie nelle materie di loro competenza primaria o concorrente. Orbene, le direttive comunitarie nell'imporre obblighi e limiti agli Stati membri prevedono talvolta la possibilità di introdurre un regime derogatorio in presenza di determinati presupposti (cosiddette direttive facoltizzanti). Al riguardo, a suo avviso, non devono esservi dubbi sul fatto che le regioni possono dare attuazione piena alle direttive comunitarie, non solo nella parte in cui queste contengono disposizioni obbligatorie ma anche in quella in cui esse recano disposizioni permissive. Poiché peraltro su tale aspetto è insorta una complessa vertenza, sarebbe opportuno un esplicito intervento chiarificatore sul punto.

Il senatore Dondeynaz passa quindi ad illustrare la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che viene oggi per la prima volta esaminata dalla Commissione in accoglimento di una richiesta in tal senso avanzata alle Presidenze delle due Camere dal Presidente Pepe. Si tratta del documento in cui si analizzano sia i risultati conseguiti dal Governo italiano nel 1999, sia le linee negoziali che saranno perseguite nel corrente anno. La relazione va dunque letta in questo duplice profilo: di analisi che è contemporaneamente retrospettiva e prospettiva. Certamente gli aspetti più importanti per il paese nel 1999 sono stati da un lato l'elezione di Romano Prodi alla presidenza della Commissione, che ha da subito impresso all'esecutivo europeo rinnovato prestigio e credibilità, dall'altro i negoziati per Agenda 2000. Aspetto centrale di Agenda 2000

per i profili concernenti le autonomie è l'idea che la politica di coesione possa essere resa più efficace riducendo da sette a tre gli obiettivi dei fondi strutturali e decentrandone la gestione attraverso il partenariato tra Commissione europea, Stati e regioni. In particolare si inserisce in Agenda 2000 la proposta di riforma della politica agricola comune (PAC), consistente nella riduzione dei prezzi di quei prodotti che in passato avevano goduto di un sostegno forte. In questo campo l'Italia ha ottenuto un successo importante con l'aumento di 600 mila tonnellate delle quote attribuite nel settore lattiero. Sul versante della coesione economica e sociale nell'ambito dell'obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo) il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno e i relativi programmi operativi regionali e nazionali sono il frutto di un'ampia concertazione tra Stato, regioni e autonomie locali, e si muovono secondo linee strategiche orientate da un lato a ridurre il degrado sociale, dall'altro a valorizzare i dati positivi riferiti ai settori dell'esportazione, del turismo e alla nascita di nuove imprese. Per quanto riguarda l'obiettivo 2 (riconversione di aree industriali e rurali) il relatore segnala l'inserimento dell'Abruzzo in tale ambito. Il relatore sottolinea poi che grandi possibilità sono state aperte per le regioni italiane dai programmi INTERREG, in relazione alla prospettiva dell'inclusione delle regioni costiere dell'Adriatico nella cooperazione transfrontaliera, di cruciale rilievo dopo la fine del conflitto nel Kosovo.

Viceversa un aspetto su cui, ad avviso del relatore, andrebbe maggiormente orientata l'azione del Governo in ambito europeo è l'elaborazione di politiche specifiche per la montagna. In Italia sui più di quattromila comuni montani vive il 20 per cento della popolazione con problemi socio-economici del tutto particolari, non riconducibili alle realtà urbane o di pianura. In questo senso sarebbe auspicabile, come del resto recentemente sollecitato in occasione del congresso dell'UNCCEM svoltosi a Torino, un impegno politico italiano in ambito europeo.

Il Presidente Mario PEPE, nel ringraziare il relatore, sottolinea i grandi passi in avanti che l'Italia negli anni più recenti ha compiuto sia nella fase ascendente che in quella discendente del processo normativo comunitario, progressi che peraltro non la esimano da un'azione sempre più incisiva oggi anche nel quadro della riforma istituzionale dell'Unione europea. Quest'ultimo tema, per i profili attinenti alla sfera delle autonomie, è del resto al centro dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha deliberato lo scorso 22 febbraio a dimostrazione dell'attualità delle tematiche europee e regionali.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione

Il Presidente Mario PEPE, in relazione all'andamento dei lavori della Camera, propone di rinviare a domani l'esame del disegno di legge S.

4339. Propone conseguentemente di modificare l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, 1° marzo alle ore 13.30, prevedendo, oltre a tale argomento, il seguito dell'esame della legge di semplificazione 1999 (A.S. 4375) e l'esame del cosiddetto collegato fiscale (A.S. 4336).

Conviene la Commissione.

Sull'ordine dei lavori

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), in relazione al parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sul disegno di legge in tema di apertura e regolazione dei mercati, intende richiamare l'attenzione su alcune rilevanti problematiche concernenti i processi di privatizzazione delle aziende municipalizzate. Si riferisce da un lato alla mancanza di un chiaro quadro di riferimento normativo che disciplini gli effetti della trasformazione del rapporto di lavoro del personale dipendente, dall'altro all'esigenza di prevedere specifiche misure – che potrebbero sostanziarsi ad esempio nel potere di nomina di un componente del collegio sindacale – a tutela dell'azionariato dei dipendenti e degli utenti. Auspica che nel prosieguo dell'iter parlamentare sia possibile definire tali questioni, che in questa fase la particolare disciplina prevista dal regolamento del Senato per i provvedimenti collegati alla manovra finanziaria non ha consentito di risolvere.

Il Presidente Mario PEPE conviene con il senatore Pizzinato sulla rilevanza delle questioni poste, che saranno senz'altro rimesse all'attenzione del relatore e della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Massimo BALDINI

Intervengono il direttore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della RAI, dottoressa Angela Buttiglione, ed il direttore dei palinsesti della RAI, dottor Giuseppe Cereda.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Votazione per l'elezione di un segretario

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ricorda che la Commissione deve procedere all'elezione di un segretario in sostituzione della senatrice Ornella Piloni, dimissionaria: nella precedente votazione tenutasi giovedì 24 febbraio precedente, la Commissione non era in numero legale.

Indice pertanto la votazione per schede, ricordando che ciascuna scheda potrà contenere un solo nominativo: ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento interno della Commissione, risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra parlamentari di pari anzianità, il più anziano per età.

Dispone inoltre, qualora la Commissione vi consenta, che le urne restino aperte anche durante la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

(La Commissione consente)

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (rel. Follini)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ricorda che l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenutasi nella seduta del 24 febbraio scorso, ha realizzato la consultazione, prevista dalla legge, tra l'Autorità e la Commissione in ordine ai contenuti dei provvedimenti che ciascun organo, relativamente alla propria competenza, assumerà in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Per la Commissione, il relatore ha predisposto una proposta di provvedimento, che è stata tempestivamente trasmessa a tutti i componenti la Commissione, e che sarà pubblicata in allegato ai resoconti di seduta. Nel termine stabilito sono pervenuti quarantadue emendamenti, parimenti pubblicati, per i quali si riserva il vaglio di ammissibilità.

Il deputato Paolo ROMANI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, si domanda come la Commissione debba organizzare i propri lavori per la seduta di oggi, dal momento che alla Camera stanno per avere luogo votazioni qualificate.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ritiene opportuno disporre l'allargamento della discussione incidentale così introdotta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), nel condividere la preoccupazione manifestata dal collega, propone di avviare comunque il dibattito, che potrà eventualmente essere proseguito con la presenza dei senatori, rinviando alla seduta di domani le deliberazioni che la Commissione dovrà assumere.

Il senatore Francesco PONTONE (AN) ritiene opportuno che anche la discussione generale abbia luogo con la presenza dei deputati, oltre che dei senatori.

Dopo che il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI) si è associato alle considerazioni del collega Pontone, il senatore Luigi PERUZZOTTI

(LFPIN) rappresenta le difficoltà, dovute alla concomitanza con altri impegni parlamentari, che si frappongono all'eventuale prosecuzione notturna della discussione nella giornata di oggi.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) ricorda la necessità, rappresentata nella sede dell'Ufficio di presidenza, e ribadita nel corso dell'audizione di giovedì 24 scorso, che la Commissione licenzi tempestivamente, e cioè entro la giornata di domani, il provvedimento al suo esame. È quindi opportuno che nella seduta di oggi abbia almeno inizio la discussione.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, riassumendo i termini del dibattito incidentale svoltosi, ritiene opportuno che i lavori della Commissione si svolgano con la presenza del maggior numero possibile di parlamentari. Preannuncia quindi che la Commissione sospenderà i propri lavori in coincidenza con l'inizio delle votazioni alla Camera.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, si sofferma sui contenuti del testo da lui proposto, pur rinunciando ad un'illustrazione di dettaglio. La proposta è del resto già nota ai colleghi, che hanno presentato svariate proposte di modifica.

Una delle questioni politicamente più delicate concerne l'individuazione dei soggetti politici nei confronti dei quali devono essere garantiti spazi di comunicazione politica, sia nei quindici giorni che precedono la presentazione delle candidature, sia nei trenta giorni che precedono le consultazioni elettorali, durante i quali già si conoscono le candidature presentate. Per il primo periodo, il criterio di individuazione degli aventi diritto da lui proposto fa riferimento ai gruppi costituiti nel Parlamento nazionale, ed a quote significative della rappresentanza politica emersa in occasione dell'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, nonché a rappresentanti delle minoranze etniche e linguistiche riconosciute, come previsto dalla legge. Questo criterio porta ad individuare, sul piano nazionale, un numero di soggetti legittimati pari almeno a diciassette: esso è stato oggetto di proposte emendative che, nell'insieme, tendono a dilatare questo numero, abbassando la soglia minima di rappresentanza politica richiesta.

Nel periodo che precede la data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà in proporzione alla loro consistenza nelle Assemblee nazionali di riferimento, e cioè la Camera, il Senato, ed il Parlamento europeo (limitatamente, quanto a quest'ultimo, ai rappresentanti italiani). Un criterio analogo sembra essere oggetto delle disposizioni che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si accinge ad assumere: questo consenso potrebbe però essere orientato a prevedere un'accentuazione del criterio proporzionale nella ripartizione dei tempi tra gli aventi diritto.

Negli ultimi trenta giorni precedenti le elezioni, i soggetti aventi diritto sono individuati, come prevede la legge, e come era orientata anche la precedente prassi della Commissione riferita alle Tribune elettorali, in

riferimento alle candidature presentate. Il tempo disponibile è ripartito per metà tra le liste che concorrono alla ripartizione con criterio proporzionale dei seggi dei Consigli regionali, e per metà tra le coalizioni che esprimono un candidato alla Presidenza della Regione; analoghi sono i criteri previsti per le elezioni provinciali e comunali. Gli spazi riservati alle coalizioni saranno a loro volta divisi secondo i criteri che le stesse coalizioni si daranno: qualora non si pervenga ad un accordo in seno alle coalizioni, una disposizione apposita prevede un criterio di ripartizione automatica, proporzionale alla consistenza politica di ciascuna delle forze che compongono la coalizione.

Quanto ai messaggi autogestiti, essi saranno trasmessi nei trenta giorni che precedono la consultazione elettorale, e pertanto ad essi potranno fare riferimento le forze che hanno espresso candidature: anche in questo caso, i messaggi potranno essere richiesti dalle coalizioni, oltre che dalle singole liste. La legge prevede che, in tale periodo, ogni forza politica possa fruire di due «passaggi» giornalieri nei «contenitori» appositamente predisposti, che possono essere sino a quattro; ogni singolo messaggio può avere una durata massima di tre minuti. Queste indicazioni sono riferite all'intera programmazione giornaliera della RAI, e non a ciascuna delle reti: nondimeno, si ricava da questi numeri che, supponendo che gli aventi diritto ai messaggi assommino sul piano nazionale a venti, ogni giorno debbano essere previsti circa centoventi minuti di programmazione di messaggi. La proposta da lui presentata fa riferimento a più fasce orarie per la programmazione dei contenitori, ma non indica orari specifici e tassativi, a differenza di quanto sembra orientata a prevedere l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: si deve peraltro tener presente che l'Autorità dispone in ordine alle televisioni private, per le quali la programmazione dei messaggi, obbligatori per la RAI, è invece facoltativa.

Per quanto riguarda l'informazione, la proposta di delibera prevede che anche le trasmissioni di approfondimento giornalistico siano ricomprese in tale genere, anziché in quello della comunicazioni politica propriamente detta, e siano ricondotte alla responsabilità di un direttore di testata, secondo una prassi già ampiamente diffusa prima dell'entrata in vigore della legge n. 28/2000. È previsto tuttavia che la Commissione si esprima sul merito della «riconduzione» di specifici programmi che abitualmente non ricadono sotto la responsabilità dei giornalisti. Per l'insieme dei programmi che rientrano nel genere informativo sono poi prescritte indicazioni di principio e criteri di comportamento, che, nel tutelare il principio della pari opportunità dei competitori elettorali, tengono conto delle esigenze di celerità proprie dell'esercizio del diritto di cronaca e dell'attività informativa.

Nell'insieme, ritiene che alcune delle previsioni della nuova disciplina legislativa della programmazione radiotelevisiva diano luogo a situazioni per alcuni versi inedite. Egli, durante l'*iter* parlamentare della legge n. 28/2000, non era favorevole al nuovo provvedimento, ed ha espresso in proposito voto contrario, ritenendo che, almeno entro certi limiti, anche gli *spot* pubblicitari giovinco alle modalità generali della comunicazione poli-

tica. Oggi è peraltro necessario che tutte le forze politiche, nella maggioranza e nelle opposizioni, si assumano la responsabilità di limitare la quantità di messaggi che possono interessare la programmazione della concessionaria pubblica. Il loro rilevante numero può infatti rappresentare non solo un inconveniente per la società concessionaria, ma anche un danno per il messaggio complessivo che la politica lancia nei confronti degli elettori, i quali potrebbero essere indotti a cambiar canale proprio a causa della quantità dei messaggi. Auspica pertanto che i soggetti politici aventi diritto si autolimitino nel richiedere la programmazione di tali messaggi, rinunciando ad esigere tutto il tempo cui ciascuno di loro avrebbe diritto.

Sottolinea infine le forti analogie che, al di là delle differenziazioni specifiche prima ricordate, sono evidenziate dall'impianto complessivo del provvedimento, rispetto alle disposizioni che stanno per essere emanate dall'Autorità. Anche per tale ragione, raccomanda una sollecita approvazione della delibera.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del senatore Antonio FALOMI (DS) e del senatore Enrico JACCHIA (Misto), il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, essendo imminenti votazioni alla Camera, rinvia il seguito dell'esame in titolo alla seduta già convocata per domani, mercoledì 1° marzo, alle 13.30, avvertendo che tale seduta potrà avere una prosecuzione anche in orario notturno.

Chiusura della votazione per l'elezione di un segretario

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dispone la chiusura della votazione per l'elezione di un segretario, constatata la sussistenza del numero legale, e sospende la seduta per consentire le operazioni di spoglio delle schede.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,35.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, comunica il risultato della votazione:

presenti e votanti	21
schede bianche	4
schede nulle	0
voti validi	17

Hanno riportato voti:

Guido Cesare De Guidi: 17

Proclama pertanto eletto segretario della Commissione il senatore Guido Cesare De Guidi.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DEL RELATORE**COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGESTITI E INFORMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA NONCHÈ TRIBUNE ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 16 APRILE 2000**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; ritenuta, in sede di prima applicazione della legge, l'urgenza di dare attuazione immediata e specifica alle disposizioni che disciplinano i periodi elettorali, rinviando ad altro provvedimento la restante disciplina; considerando che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

e) tenuto conto che il 16 aprile 2000 si terrà una rilevante tornata elettorale riguardante tutte le regioni a statuto ordinario; considerato peraltro che in alcune regioni a statuto speciale non sono previste consultazioni elettorali, e che in altre sono previste esclusivamente elezioni provinciali e comunali;

f) viste, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, l'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (elezioni regionali); la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni (elezioni provinciali e comunali);

g) tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni, e dei relativi provvedimenti, tra i quali, da ultimi, quelli approvati il 27 aprile 1999, il 6 ottobre 1998, il 2 aprile 1998, il 9 ottobre 1997, il 13 marzo ed il 3 aprile 1997, il 29 marzo 1995;

h) tenuto conto che è imminente l'indizione di referendum abrogativi di norme di legge, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, in riferimento ai quali la Commissione adotterà un successivo, specifico provvedimento;

i) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

l) consultata, nella seduta del 24 febbraio 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla consultazione regionale ed amministrativa del 16 e del 30 aprile 2000, e si applicano a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, salva diversa previsione di legge. Se tale data non coincide per tutti gli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni, si fa riferimento alla prima data in ordine di tempo per tutto il territorio nazionale, salvo quanto prevede il comma 3.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni del primo turno la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusiva-

mente nel territorio delle regioni nelle quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

4. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento può essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della Rai, la possibilità di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2000. In occasione di tali riferimenti i responsabili o i conduttori dei programmi curano che sia attribuito pari spazio alle opinioni favorevoli ed a quelle contrarie a ciascun quesito menzionato.

Art. 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è caratterizzata da forme di contraddittorio. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purchè la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di notori esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, neppure in forma allusiva o con forme di influenza subliminale.

Art. 3

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può programmare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

- a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
- b) nei confronti delle forze politiche che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno quattro rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
- c) nei confronti delle forze politiche riferite alle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che siano rappresentate nel Parlamento nazionale.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può altresì programmare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica in ciascuna regione sono garantiti nei confronti delle forze politiche che, nei consigli uscenti delle regioni, delle provincie e dei comuni capoluogo di provincia, sono rappresentate:

- a) da almeno tre consiglieri eletti con lo stesso simbolo nei Consigli composti da 60 o più membri;
- b) da almeno due in quelli composti da 40 o più membri;
- c) da un consigliere negli altri casi.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà con un criterio proporzionale alla loro consistenza nelle assemblee di riferimento, calcolato ponderando la consistenza di tali forze nella composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della rappresentanza italiana nel Parlamento europeo.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

- a) sulle reti nazionali, alle liste ed alle coalizioni presentate col medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario;
- b) sulle reti regionali, alle liste ed alle coalizioni presentate col medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto

del totale regionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali o comunali.

5. Nelle trasmissioni nazionali di cui al comma 4, lettera *a*), il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste aventi diritto che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema proporzionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; e per l'altra metà tra le liste o coalizioni o gruppi di liste che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema maggioritario, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e che inoltre concorrono all'elezione del Presidente della Regione.

6. Nelle trasmissioni regionali di cui al comma 4, lettera *b*), il tempo disponibile è ripartito con i medesimi criteri di cui al comma 5, applicati anche, in quanto compatibili, in riferimento alle elezioni provinciali e comunali.

7. Nelle trasmissioni nazionali e regionali di cui ai commi 5 e 6, la ripartizione del tempo all'interno delle coalizioni o gruppi ha luogo secondo gli accordi intercorsi tra le liste che compongono le coalizioni. In caso di mancato accordo, si fa riferimento alla consistenza nelle assemblee di riferimento, calcolata applicando, in quanto compatibile, il criterio di cui al comma 3.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare il contraddittorio anche mediante la partecipazione alle trasmissioni di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi nazionali della Rai, e facoltativa nei programmi a diffusione locale delle regioni ove si svolgono consultazioni elettorali.

2. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti politici:

a) per le trasmissioni nazionali, tra le coalizioni e le liste candidate in tante regioni da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario;

b) per le eventuali trasmissioni regionali, tra le coalizioni e le liste presentate in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali e comunali.

3. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi per le consultazioni regionali del 16 aprile 2000, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale. Ogni contenitore è riservato esclusivamente a messaggi richiesti da sole liste, o da sole coalizioni. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi nazionali o regionali della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) deve comprovare l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare il requisito del coinvolgimento del quarto degli elettori, di cui al comma 2;

c) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta da un rappresentante per ciascuna lista che compone la coalizione stessa;

d) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

e) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purchè con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano ai criteri di individuazione dei soggetti politici di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, del presente provvedimento, tenendo anche conto delle esigenze di tempestività, maggiore agilità e chiarezza proprie dell'esercizio del diritto di cronaca.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso eccessivo o ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere autorizzata dalla Commissione, che si esprime con le modalità di cui all'articolo 11.

Art. 6

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

2. La programmazione dell'Accesso regionale è sospesa nel periodo compreso tra il 18 marzo ed il 30 aprile 2000. Su richiesta del competente Corerat o, dove istituito, del competente Corecom, la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 11, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 17 aprile, nelle regioni ove non si prevedano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

3. Non è soggetta alla sospensione di cui al comma 2 la programmazione dell'Accesso nelle regioni ove non sono previste consultazioni elettorali.

Art. 7

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quindicesimo giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, la Rai predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali del 16 aprile 2000, con particolare riferimento al sistema elettorale, alle modalità di espressione del voto, ed agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nella scheda si informa inoltre circa le consultazioni provinciali e comunali che hanno luogo in alcune regioni, nonché della facoltà dei cittadini comunitari non italiani residenti in Italia di votare e di essere candidati.

2. Nella regione Sardegna, e nelle altre regioni a statuto speciale ove sono previste elezioni, sono trasmesse schede o programmi relativi alle caratteristiche specifiche delle consultazioni che vi si svolgono.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 8

(Tribune a diffusione nazionale)

1. In riferimento alle elezioni regionali del 16 aprile 2000 la Rai organizza e trasmette Tribune politiche-elettorali a diffusione nazionale, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, lettera a).

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le Tribune di cui al presente articolo sono trasmesse o registrate da una sede RAI di Roma.

Art. 9

(Tribune elettorali a diffusione regionale)

1. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per le elezioni del 16 e del 30 aprile 2000 la RAI organizza e trasmette

Tribune elettorali a diffusione regionale, televisive e radiofoniche, eventualmente articolate in più cicli come previsto dall'articolo 3, comma 8, riferite:

- a) alle elezioni regionali;
- b) alle elezioni provinciali;
- c) alle elezioni comunali nei capoluoghi di provincia.

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune dedicate alle elezioni regionali è almeno doppio rispetto a quello delle Tribune dedicate alle elezioni comunali e provinciali. Il numero di queste ultime è proporzionato alla consistenza numerica della popolazione interessata.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni regionali, o a quelle di una sola provincia o di un solo comune. A ciascuna Tribuna prendono parte, oltre ai conduttori:

- a) tutti i candidati a presidente della regione, o della provincia, o a sindaco;
- b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio regionale, o provinciale, o comunale.

4. Durante le Tribune il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente della provincia o della regione o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

5. L'eventuale ripartizione delle Tribune in più trasmissioni o più cicli ha luogo preferibilmente prevedendo una trasmissione per i soli candidati a presidente della regione o della provincia o a sindaco, ed una per i rappresentanti delle liste che concorrono al rinnovo del relativo consiglio. In ogni caso la Rai cura che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto.

6. Le Tribune riferite ad elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda votazione. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

8. I Corerat delle regioni a statuto speciale, o in loro vece, se istituiti, i Corecom, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le Tribune alle caratteristiche specifiche della relativa legislazione elettorale.

Art. 10

(Ulteriori disposizioni riferite a tutte le Tribune)

1. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

2. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

3. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

4. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

5. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Art. 11

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI

All'articolo 1, comma 5, sopprimere le seguenti parole: «In occasione di tali riferimenti».

1.1

SEMENZATO, BERGONZI

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5».

2.1

FALOMI

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «è caratterizzata da forme di contraddittorio» con le seguenti: «può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche».

2.3

ROMANI

All'articolo 2, lettera d), sopprimere le parole: «neppure in forma allusiva o con forme di influenza sublimale».

2.2

ROGNA

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo o una componente in almeno un ramo del Parlamento nazionale».

3.1

JACCHIA

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) nei confronti delle forze politiche che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;».

3.2

JACCHIA

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire «quattro» con «due».

3.6

PAISSAN, BERGONZI

All'articolo 3, sopprimere al comma 1 la lettera c).

3.12

ROMANI

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «forze politiche», sostituire tutto il resto del periodo con «di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di quelle rappresentate da un gruppo nel consiglio regionale e da rinnovare».

3.7

PAISSAN, ZILIO

Al comma 2, dell'articolo 3, aggiungere dopo la lettera c) la seguente:

«d) da un consigliere per le forze politiche riferite alle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999 n. 482».

3.13

ROMANI

All'articolo 3, comma 3, da sostituire con:

«3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 va assicurata almeno una presenza ad ognuno dei soggetti politici aventi diritto».

3.8

PAISSAN, CIMMINO

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà con un criterio proporzionale alla percentuale dei voti riportati per le elezioni per le assemblee di riferimento, calcolato ponderando le per-

centuali dei voti riportati per le elezioni relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento Europeo».

3.14

ROMANI

Al comma 3, sostituire le parole da: «per una metà» fino a: «e per l'altra metà» con le seguenti: «tra gli aventi diritto».

3.3

NOVI, COSTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà con un criterio proporzionale alla loro consistenza nelle assemblee di riferimento, calcolato ponderando la consistenza di tali forze nella composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della rappresentanza italiana nel Parlamento europeo e, limitatamente alle trasmissioni di cui al comma 2, del Consiglio Regionale».

3.4

LANDOLFI

All'articolo 3, comma 4, lettera a), sostituire le parole: «col medesimo simbolo» con le seguenti: «con analogo simbolo».

3.19

IL RELATORE

Al comma 4, dell'articolo 3 lettera a) le parole: «col medesimo simbolo» sono sostituite dalle seguenti: «con simbolo omogeneo, autocertificato dal candidato alla Presidenza regionale».

3.15

ROMANI

All'articolo 3, comma 4, lettera b), dopo le parole: «per il rinnovo» sostituire il resto del periodo con: «del Consiglio regionale. Per il rinnovo dei consigli provinciali si applica il medesimo criterio».

3.9

PAISSAN

All'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «e per l'altra metà» sostituire il resto del periodo con: «tra i candidati a presidente della Regione o presidente della provincia o sindaco e alle coalizioni che li sostengono».

3.10

PAISSAN, SEMENZATO

Al comma 5, dell'articolo 3, le seguenti parole: «liste o» sono soppresse.

3.16

ROMANI

All'articolo 3, sopprimere il comma 7.

3.11

FALOMI, SEMENZATO

Sostituire il secondo periodo del comma 7 con il seguente:

«In caso di mancato accordo, si fa riferimento alla consistenza nelle assemblee di cui al comma 3 ivi compresi, limitatamente alle trasmissioni di cui al comma 6, i consigli regionali».

3.5

LANDOLFI

Al comma 8, dell'articolo 3, sostituire le parole: «il contraddittorio» con la seguente: «trasmissioni» e alla penultima riga sopprimere le parole: «alle trasmissioni».

3.17

ROMANI

All'articolo 3, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascuna settimana di programmazione».

3.18

ROMANI

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole da: «nazionali» alla fine del comma con le seguenti: «della Rai».

4.1

SEMENZATO

All'articolo 4, comma 4, lettera b), sostituire: «comprovare» con «dichiarare».

4.2

CIMMINO, ZILIO

All'articolo 4, comma 4, lettera c), dopo le parole: «essere sottoscritta», sostituire il resto del periodo con: «dal candidato a presidente della Regione o presindente della provincia o sindaco».

4.3

PAISSAN

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «si conformano» aggiungere le parole: «nell'ambito di ciascuna settimana di programmazione».

5.3

ROMANI

All'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Nel periodo di vigenza» fino a «e 4 del presente provvedimento» con: «Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura delle diverse forze politiche».

5.1

ROGNA, ZILIO

All'articolo 5, al comma 2, le parole: «un uso eccessivo o ingiustificato di riprese» sono sostituite dalle seguenti: «in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese».

5.4

ROMANI

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «deve essere», sostituire il resto del periodo con: «comunicata in modo motivato alla Commissione, che entro 48 ore dalla comunicazione, può non approvarla».

5.2

CIMMINO, ZILIO

All'articolo 7, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei comizi elettorali la Rai predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustra gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle consultazioni regionali del 16 aprile 2000, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto. Nelle trasmissioni regionali si informa inoltre circa le consultazioni provinciali e comunali che hanno luogo in quelle regioni, e sulla diversità dei sistemi elettorali».

7.1

FALOMI, SEMENZATO

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «la sottoscrizione delle liste» aggiungere le seguenti: «secondo quanto indicato ed approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

7.2

ROMANI

All'articolo 8, alla fine del comma 1, aggiungere: «o quella della conferenza stampa».

8.1

SEMENZATO, ROGNA

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «individuati all'articolo 3, comma 1» aggiungere le parole: «e la ripartizione dei tempi è effettuata in proporzione alla consistenza della rappresentanza parlamentare dei soggetti politici stessi».

8.2

ROMANI

All'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «individuati all'articolo 3, comma 4, lettera a)» aggiungere le parole: «e la ripartizione dei tempi è effettuata in proporzione alla consistenza della rappresentanza parlamentare dei soggetti politici stessi».

8.3

ROMANI

All'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «7 ed 8» con le parole: «7, 8 ed 8-bis».

8.4

ROMANI

All'articolo 9, al comma 3, sostituire le parole: «A ciascuna Tribuna» con le parole: «Alle Tribune».

9.1

FALOMI, SEMENZATO

All'articolo 9, comma 4, sostituire: «Durante le Tribune il tempo» con: «Il tempo delle Tribune».

9.2

PAISSAN, ROGNA

All'articolo 9, al comma 4, sopprimere le parole da: «ed all'interno» alla fine del comma.

9.3

FOLOMI, ZILIO

All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «ed una» aggiungere: «(o più di una)».

9.4

PAISSAN, ZILIO, BERGONZI

All'articolo 10, comma 3, alla fine del comma aggiungere: «In caso le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione».

10.1

BALOCCHI, PERUZZOTTI

All'articolo 11, comma 2, sopprimere le parole: «Il presidente della Commissione parlamentare, sentito».

11.1

FALOMI, SEMENZATO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

indi del Vice Presidente
VENDOLA

La seduta inizia alle ore 11,20.

Audizione del Ministro dell'interno, avvocato Enzo Bianco

Il presidente DEL TURCO svolge un intervento introduttivo, ringraziando innanzitutto il ministro Bianco per la disponibilità con cui ha voluto sollecitamente rispondere all'invito della Commissione.

Prende quindi la parola il Ministro dell'interno, avvocato Enzo BIANCO, il quale svolge un'ampia relazione sulla politica del suo dicastero in ordine a taluni aspetti dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Successivamente pone un quesito il senatore VERALDI cui replica il MINISTRO.

Sull'ordine dei lavori prendono la parola il senatore CIRAMI, i deputati MAIOLO e MANCUSO, nonché il senatore PERUZZOTTI il quale, protestando per le modalità di organizzazione della discussione, dichiara che i componenti il suo Gruppo abbandonano l'Aula.

Il PRESIDENTE ricorda le attribuzioni spettantegli, a termini di regolamento, nella direzione della discussione.

Seguono le domande dei deputati LUMIA, MAIOLO e MANCUSO e del senatore GRECO alle quali risponde il ministro BIANCO.

Il presidente DEL TURCO rappresenta l'opportunità che al termine della seduta possa riunirsi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per approfondire anche talune questioni emerse nel corso della odierna audizione.

Su tale ipotesi prendono la parola il senatore CENTARO e il deputato MANCUSO.

Proseguendosi l'audizione, il MINISTRO risponde ai quesiti formulati dal senatore CURTO, dal deputato MANTOVANO, dai senatori ERROI e RUSSO SPENA, dal deputato SCOZZARI, dal senatore MUNGARI, dal deputato VENDOLA, dai senatori VERALDI, CENTARO, DIANA e D'ONOFRIO, dai deputati CARRARA e VELTRI, dal senatore FIGURELLI, dal deputato BRUNETTI, dal senatore PETTINATO e, infine, di nuovo dal senatore CURTO e dal deputato VENDOLA.

Il presidente DEL TURCO, formulate talune osservazioni conclusive, ringrazia il ministro BIANCO e dichiara terminata l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Sottosegretario per gli Affari esteri Umberto Ranieri sullo sviluppo dell'acquis di Schengen, anche in relazione agli obiettivi contenuti nel programma di lavoro della Presidenza portoghese.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 12,10.

Audizione del dottor Adolfo Cristofori

Prima di procedere all'audizione del dottor Adolfo Cristofori, il PRESIDENTE informa di aver indirizzato al Presidente dell'ISVAP, professor Manghetti, richiesta di acquisizione della relazione ispettiva (e del relativo carteggio) del 1991 riguardante la società di assicurazione FATA spa. Comunica altresì che, in data 24 febbraio 2000, un *ex* dipendente della Federconsorzi ha inviato una memoria contenente alcune riflessioni e valutazioni in ordine al dissesto della Fedit.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il dottor Adolfo Cristofori per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Ricorda infine che il dottor Cristofori ha ricoperto l'incarico di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dal 23 luglio 1989 al 27 giugno 1992.

Prendono la parola per porre domande i senatori MAGNALBÒ e DE CAROLIS e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor CRISTOFORI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Cristofori per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 2 marzo 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione dell'avvocato Gianni Angelo Fontana.

La seduta termina alle ore 13,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

178^a seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Andreolli, illustrati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, propone un parere non ostativo, osservando sugli emendamenti 1.25, 1.26 e 1.27 che questi concernono attività di organizzazioni non lucrative che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa contenuta nel provvedimento in titolo. Quanto agli emendamenti 1.43 e 1.44 rileva che devono essere salvaguardate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre con riferimento all'emendamento 1.48 osserva che non può essere imposto alle regioni e alle province autonome di avvalersi obbligatoriamente del previsto sistema informatico di supporto. Con riferimento agli emendamenti 1.55 e 1.56, di identico contenuto, osserva invece che occorre individuare un termine entro il quale devono essere effettuate le previste verifiche, mentre sugli emendamenti 1.77 ed 1.78 rileva che la normativa comunitaria si applica sull'intero territorio nazionale. Quanto all'emendamento 1.83, osserva che questa previsione potrebbe risolversi in un aiuto di Stato non consentito dai trattati

istitutivi dell'Unione Europea, mentre con riferimento all'emendamento 1.86, fa presente che questa previsione potrebbe essere intesa come una deroga al regime sanzionatorio previsto nel caso di violazione della normativa sulle eccedenze. Sugli emendamenti 1.88 e 1.89 rileva che il regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio non sembra prevedere una disciplina speciale in ragione dell'età degli agricoltori mentre, con riferimento all'emendamento 1.96, nota l'insufficiente coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome nel procedimento di adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali; la Conferenza è infatti chiamata a formulare un semplice parere, in una materia oggetto di competenza normativa primaria delle regioni e delle province autonome.

Propone invece la formulazione di un parere contrario sugli emendamenti 1.28, 1.28-bis, 1.64 ed 1.65 che prevedono la soppressione di disposizioni che fissano le competenze delle regioni e delle province autonome in una materia che rientra fra quelle di competenza primaria di questi enti.

La Sottocommissione concorda con la proposta avanzata dal relatore.

(4410) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI illustra il contenuto del provvedimento in titolo.

Il presidente VILLONE osserva che il disegno di legge contiene una serie di disposizioni che vanno ben oltre quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle manifestazioni previste in occasione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio d'Europa.

Il relatore BESOSTRI ritiene le questioni sollevate dal Presidente meritevoli di un ulteriore approfondimento e di puntuali risposte da parte del Governo. Propone pertanto il rinvio dell'esame.

La Sottocommissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000

248^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono pervenuti gli emendamenti al decreto-legge relativo alle «quote-latte». Per quanto di competenza, occorre valutare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, gli effetti finanziari degli emendamenti 1.48-*bis*, 1.51, 1.52, 1.79, 1.83, 1.84 (identico all'emendamento 1.85), 1.86, 1.90 e 1.97.

Il sottosegretario SOLAROLI, nel concordare con le osservazioni del relatore, sottolinea che gli emendamenti 1.48-*bis* e 1.79 non sembrano presentare rilievi finanziari diretti.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.51, 1.52, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.90 e 1.97, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 1.48-*bis* e 1.79, per i quali il parere è contrario.

(4473) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta del decreto-legge recante proroga del regime speciale IVA per i produttori agricoli. La relazione tecnica, nel rinviare per la quantificazione alla relazione tecnica del decreto legislativo n.313 del 1997 utilizza dati non aggiornati, relativi alle dichiarazioni IVA presentate nell'esercizio 1994: ne sembra derivare una sottostima dell'onere del provvedimento in esame. Occorre, inoltre, acquisire dal Tesoro indicazioni sulla eventuale inclusione nella previsione di gettito IVA di maggiori entrate associate al divieto di frazionare in attività multiple l'esercizio di attività agricola; rinvia, a tal fine, alla Nota di lettura predisposta dal Servizio del bilancio. Rileva, inoltre, che vi potrebbero essere rilievi comunitari sul provvedimento di proroga delle agevolazioni. In relazione al comma 4 – che prevede, anche ai fini della copertura, la modifica dei criteri per la distribuzione dei carburanti agevolati in agricoltura – osserva che non sembra adeguatamente specificato che la rideterminazione comporti un risparmio almeno pari a 150 miliardi su base annua, a decorrere dal 2000. Inoltre, per ciò che concerne gli esercizi successivi, non è chiaro come la riduzione della accisa possa tenere conto anche della applicazione del regime ordinario IVA: rileva, infatti, che – poiché il maggior gettito IVA derivante dall'applicazione di tale regime dovrebbe essere già stato incluso nella legislazione vigente in seguito alla approvazione del decreto legislativo n. 313 del 1997 – le previste riduzioni delle accise comporterebbero minori entrate a legislazione vigente.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver confermato che l'utilizzo di dati non aggiornati comporta una sottostima dell'onere, peraltro compensato nell'ambito della riduzione prudenziale dei risparmi ottenibili ai sensi del comma 4, fa presente che le maggiori entrate derivanti da disposizioni antielusive relative all'esercizio di attività multiple in agricoltura non sono state incluse, in quanto difficilmente quantificabili, nell'ambito delle previsioni di bilancio. In relazione alle osservazioni relative alla copertura, ritiene che l'importo dei risparmi da ottenere con la rideterminazione di cui al comma 4 sia adeguatamente specificato nel successivo comma 5 e chiarito nella relazione tecnica al provvedimento; fa presente, infine, che la riduzione delle accise agisce principalmente sulla riduzione dei consumi di gasolio e solo in via secondaria si prevede tenga conto della applicazione del regime ordinario IVA.

Il relatore FERRANTE ritiene sia necessario un maggiore approfondimento da parte del rappresentante del Governo dei numerosi rilievi formulati sul testo, soprattutto in relazione alle entrate attese dalle disposi-

zioni antielusive nel settore agricolo, alla riduzione delle accise in relazione alla applicazione del regime ordinario IVA e ai rilievi comunitari delle disposizioni agevolative.

La Sottocommissione delibera, quindi, di rinviare l'esame del provvedimento.

(4336-quater) Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali, risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 10^a su emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore CADDEO, in sostituzione del relatore MORANDO, fa presente che si tratta di due ulteriori emendamenti (1.0.2 (nuovo testo) e 1.0.3) al disegno di legge in materia di diritti e canoni aeroportuali, tra loro connessi, in quanto ripropongono in due articoli distinti il contenuto dell'emendamento 1.0.2, sul quale la Commissione ha espresso parere contrario; poiché viene proposta una riduzione della quota dei diritti da versare all'entrata del bilancio dello Stato occorre valutare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se il nuovo quadro delle risorse utilizzabili risulti compatibile con l'onere previsto.

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che la previsione di un contributo a carico delle gestioni aeroportuali comporta minori entrate a carico del bilancio dello Stato a causa della deducibilità del relativo importo nella determinazione del reddito imponibile delle predette società; ritiene che tale rilievo possa essere superato inserendo una clausola di indeducibilità nell'ambito dell'emendamento 1.0.3.

Il relatore CADDEO, nell'evidenziare che le considerazioni del rappresentante del Tesoro modificano il complesso delle informazioni per la valutazione degli emendamenti rispetto a quanto disponibile nella precedente seduta, ritiene che possa essere formulato parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.3 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserita la previsione di indeducibilità ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi, del contributo ivi istituito. Propone altresì di formulare parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.2 (nuovo testo) a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia approvato l'emendamento 1.0.3, come riformulato.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore CADDEO, in sostituzione del relatore MORANDO, fa presente che sono pervenuti ulteriori emendamenti al disegno di legge collegato in materia di servizi pubblici locali. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 2.101, che potrebbe implicare effetti finanziari per i bilanci degli enti locali; segnala altresì che l'emendamento 2.105, nel prevedere un rimborso al gestore uscente nel caso di ammortamento degli investimenti non completato, non esplicita se anche detto onere debba gravare sul nuovo gestore, così come previsto per l'indennizzo.

Il sottosegretario SOLAROLI dopo aver concordato con le osservazioni relative all'emendamento 2.105 e dichiarato di non avere rilievi in ordine all'emendamento 2.101, segnala l'emendamento 2.0.100 che prevede l'istituzione della Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 2.0.100 per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.105 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento della previsione che il rimborso al gestore uscente sia posto a carico del nuovo gestore.

(3238) Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della modifica all'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4410) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa. Per quanto di competenza, osserva che si tratta di somme gestite da funzionario delegato anche oltre il limite previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 1) e che gli adempimenti

connessi con l'evento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono eseguiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Il sottosegretario SOLAROLI, nel rilevare che le deroghe sono previste in analogia con quanto già definito in precedenza per casi simili, sottolinea la necessità di prevedere procedure di spesa più rapide nel caso di presidenza italiana negli organi comunitari.

Con il voto contrario del senatore MORO, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta, osservando che le deroghe alle norme di contabilità devono intendersi giustificate dalle esigenze connesse con il semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa.

(901) BONATESTA ed altri. – Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge recante disciplina della docenza civile nelle scuole ed istituti militari, volto ad istituire uno specifico ruolo per tali docenti, che attualmente o sono assunti mediante contratti annuali ovvero sono impiegati civili del Ministero della difesa. Per quanto di competenza, occorre verificare, eventualmente richiedendo la relazione tecnica, la quantificazione dell'onere indicato nella clausola di copertura che, in ogni caso, non è correttamente formulata.

Il sottosegretario SOLAROLI concorda con l'opportunità di richiedere la relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera, quindi, la richiesta di relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

(4429) BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica
(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore CADDEO fa presente che sono pervenuti degli emendamenti al disegno di legge recante disposizioni in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 1.0.1, che sembra comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver concordato con le osservazioni del relatore, segnala gli emendamenti 1.2 e 1.3, in relazione ai quali ritiene opportuno specificare che la copertura dei posti in organico avviene comunque nell'ambito delle procedure di programmazione delle assunzioni.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.2 e 1.3 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla specificazione che la copertura dei posti in organico avviene comunque nell'ambito delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

(4204) BETTAMIO. – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA. – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(4329) BEDIN e MONTICONE. – *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi*

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; rinvio sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del provvedimento volto a risarcire i proprietari di impianti vitivinicoli danneggiati da un fitoplasma nel 1999 attraverso l'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale: occorre pertanto valutare se tale utilizzo sia conforme con le finalità del Fondo nonché verificarne la capienza rispetto al limite di spesa di 25 miliardi indicato nell'articolo 1, nel quale andrebbe comunque aggiornato il riferimento temporale per l'autorizzazione di spesa. Segnala inoltre l'articolo 3, che comporta un onere non quantificato, nonché l'articolo 5 che contiene una clausola di copertura non correttamente formulata. Tra gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 1.1 e 1.2, che comportano oneri non quantificati e gli emendamenti 3.0.1 e 5.0.1 dai quali derivano oneri non quantificati e non coperti. Rileva poi che l'emendamento 1.3 fa riferimento ad una tipologia di interventi non compatibile con la fissazione di un tetto di spesa e che per gli emendamenti 5.1 e 5.2, che riformulano la copertura, occorre acquisire dal Tesoro indicazioni sulla capienza del Fondo di solidarietà.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver espresso preliminarmente perplessità sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale – preordinato a danni derivanti da avversità atmosferiche – per rimborsi connessi a malattie fitosanitarie, fa presente che gli articoli 3 e 4 comportano oneri

aggiuntivi non quantificati e privi di copertura finanziaria; tenuto conto che il Fondo di solidarietà nazionale per il 1999 risulta già ripartito, deve inoltre essere riformulato l'articolo 5 di copertura finanziaria e all'articolo 1 deve essere aggiornato l'esercizio di riferimento e quantificato il limite di spesa indicata. In relazione agli emendamenti esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.1, 5.0.1, 5.1, e 5.2.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo. Delibera, altresì, di rinviare l'esame degli emendamenti trasmessi.

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 1º marzo 2000, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'esame di una proposta di indagine conoscitiva sul caso «Echelon», per gli aspetti di competenza.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuo speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Musso- lini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l’indipendenza del Nord, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l’UDR ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell’articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

- PASSIGLI. - Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SERENA. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).

- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
 - BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
 - TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
 - FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
 - SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri*).
- GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
- PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 8,30 e 15

ORE 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente riordino della carriera diplomatica (n. 625).

ORE 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa (4410).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - e della petizione n. 662 ad esso attinente.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d’iniziativa governativa*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 8,30 e 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, sul piano di riassetto dell’Ente tabacchi italiani.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d’iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

II. Esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull’uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.

- BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica (4429).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* (4164-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di ripartizione del capitolo n. 1951 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, concernente «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 629).

- Schema di decreto ministeriale concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 630).
 - Schema di decreto ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 631).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA e SARTO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (2970).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (3175).
- CONTE ed altri. – Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (3821).
- e della petizione n. 317 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (4457).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n.21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli (4473).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

VII. Esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale con il quale vengono ripartiti i fondi stanziati dal Capitolo 1661, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000 «Somme da erogare da enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 632).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 16

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto (4469).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (4491).
- Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali (4470).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).
- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
 - GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
 - BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
 - BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).

- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
 - CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
 - DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
 - DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
 - DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
 - SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
 - MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
 - CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
 - TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
 - SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
 - LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri – Disciplina del *franchising* (3666).
- SALVATO ed altri – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (4457).

II. Esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sul seguente atto:

- Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (n. 628)).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (seguito esame S. 4339 del Governo).
 - Legge di semplificazione 1999 (seguito esame S. 4375 del Governo).
 - Misure in materia fiscale (esame S. 4336 del Governo).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 13,30

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica messaggi autogestiti, informazione e Tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 19,30

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

- Audizione dei dottori Armando Spataro e Ferdinando Pomarici.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 13,45

- Audizione di Mario Raspini, dirigente tecnico per il materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato, e di Elio Munafò, dirigente medico delle Ferrovie dello Stato.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 13,30

- Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del Capo I e Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59
- Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Giovanna Melandri, sullo stato di attuazione dei decreti legislativi relativi al settore dei beni e delle attività culturali.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 1° marzo 2000, ore 20

- Esame del Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
-